

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - S. C.

Sede legale in Monteriggioni (SI), Via Cassia Nord, 2,4,6

Iscritta all'Albo delle Banche al 5723.2.0, all'Albo delle Società Cooperative

e al Registro delle Imprese di Siena al n. 01292880521

Codice Fiscale e Partita IVA n. 01292880521

Capitale Sociale al 31 dicembre 2013 Euro 28.538.800,32 - Riserve al 31 dicembre 2013 Euro 176.044.675

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo



NOTA DI SINTESI

La Nota di Sintesi è stata depositata presso la CONSOB in data 26 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota del 25 marzo 2015, protocollo n. 0021880/15.

L'adempimento di pubblicazione della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

La Nota di Sintesi deve essere letta congiuntamente al Documento di Registrazione di ChiantiBanca, che è stato depositato presso la CONSOB in data 26 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota del 25 marzo 2015, protocollo n. 0021878/15 e alla Nota Informativa di ChiantiBanca, che è stata depositata presso la CONSOB in data 26 marzo 2015, a seguito di approvazione comunicata da quest'ultima con nota del 25 marzo 2015, protocollo n. 0021880/15.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono, congiuntamente, il Prospetto per l'offerta di azioni ordinarie di ChiantiBanca.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca in Via Cassia Nord n. 2, 4, 6, Monteriggioni (SI) nonché sul sito internet www.chiantibanca.it

INDICE

Definizioni	3
Glossario	7
Nota di sintesi.....	13
<i>SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE</i>	14
<i>SEZIONE B – EMITTENTE</i>	14
<i>SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI</i>	18
<i>SEZIONE D – RISCHI</i>	20

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno della Nota di Sintesi. Tali definizioni e termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

ALM	Asset Liability Management (tecnica di Gestione integrata dell'attivo e del passivo finalizzata ad allocare le risorse in un'ottica di ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento ricercato).
Area Euro	I 18 Paesi dell'Unione Europea che utilizzano l'Euro come valuta di riferimento.
Assemblea o Assemblea Ordinaria	Assemblea Ordinaria dei soci di ChiantiBanca.
Assemblea Straordinaria	Assemblea Straordinaria dei soci di ChiantiBanca - Credito Cooperativo, S. C..
Autorità di Vigilanza	Indica la Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e/o ogni altra autorità e/o amministrazione indipendente a livello nazionale o comunitario, individualmente o congiuntamente considerate.
Azioni	Le azioni ordinarie di ChiantiBanca oggetto di Offerta, il cui valore nominale è pari, alla Data della Nota Informativa, ad euro 30,09.
Banca Centrale Europea o BCE	La banca centrale responsabile della moneta unica europea, ossia l'Euro, il cui compito principale consiste nel preservare il potere di acquisto, mantenendo così la stabilità dei prezzi nell'Area Euro.
Banca d'Italia	La Banca d'Italia, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 91.
CICR	Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
Circolare n. 285	La Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata, recante "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" che, tra le altre cose, (i) riordina le vigenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse alla potestà regolamentare secondaria della Banca d'Italia, raccogliendo in un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui, in particolare, la Circolare n. 263, la Circolare n. 229 ed altre disposizioni rilevanti non incorporate in dette circolari, (ii) recepisce la CRD IV e (iii) attua alcune disposizioni del CRR rimesse alle discrezionalità nazionali.
Codice Civile	Il Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 262, come successivamente modificato e integrato.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
CRR	Il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

Data del Documento di Registrazione	La data di approvazione del Documento di Registrazione da parte della Consob.
Data della Nota Informativa	La data di approvazione della Nota Informativa da parte della Consob.
Disposizioni di Vigilanza o Circolare n. 263	Le "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" contenute nella Circolare numero 263 del 27 dicembre 2006 di Banca d'Italia, come successivamente modificata ed integrata.
Documento di Registrazione	Il documento di registrazione di ChiantiBanca depositato presso Consob in data 26 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0021878/15 del 25 marzo 2015. Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca in Via Cassia Nord n. 2, 4, 6, Monteriggioni (SI) nonché sul sito internet www.chiantibanca.it
Emittente o la Banca o ChiantiBanca	ChiantiBanca - Credito Cooperativo, S. C. con sede legale in Monteriggioni (Siena) Via Cassia Nord, 2, 4, 6 0577 297000 e Direzione Generale in Piazza Arti e Mestieri, 1 San Casciano Val di Pesa (Firenze) Telefono 055 82551 - Fax 055 8255244 – Sito internet: www.chiantibanca.it
Fair Value	La definizione del concetto di "fair value" trova una delle sue fonti più autorevoli nei principi contabili internazionali IAS/IFRS, che lo qualificano come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti».
Filiale	Succursale della Banca localizzata nel territorio della Repubblica italiana.
Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti	Un consorzio ad adesione volontaria con l'obiettivo di tutelare il diritto di credito degli obbligazionisti. Costituito a Roma nel 2004 dalle Banche di Credito Cooperativo inserite nel sistema associativo che fa capo alla Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo. Il Fondo consente ai risparmiatori delle BCC, che abbiamo acquisito "Obbligazioni Garantite" (contrassegnate da un apposito marchio e dalla codifica ISIN) di ottenere un rimborso, in caso di insolvenza della banca Emittente, fino ad un ammontare massimo di Euro 103.291,38.
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo	Un consorzio di diritto privato, costituito nel 1997, a cui aderiscono le Banche di Credito Cooperativo italiane, nonché le succursali italiane di Banche di Credito Cooperativo comunitarie e, se non aderenti a un sistema di garanzia estero ritenuto equivalente da Banca d'Italia, le succursali di Banche di Credito Cooperativo extracomunitarie autorizzate in Italia, con lo scopo di garantire i depositanti delle BCC consorziate entro il limite di Euro 100.000 per singolo cliente. Il Fondo interviene, previa autorizzazione di Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria.
IAS	International Accounting Standards.
IASB	International Accounting Standards Board.
ICAAP	Internal Capital Adequacy Assessment Process.

IFRS	Tutti gli International Financial Reporting Standards, tutti gli International Accounting Standards (IAS), tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominate Standing Interpretations Committee (SIC).
Interest Rate Swap (IRS)	L' <i>Interest Rate Swap</i> è il contratto di <i>swap</i> (scambio) più diffuso, con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula del contratto, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale. Non c'è scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra i due interessi (di solito uno fisso ed uno variabile). Tra le caratteristiche principali si evidenzia che il contratto "IRS" ha scadenze che superano l'anno, è scambiato su mercati <i>over-the-counter</i> (c.d. "OTC" - mercati la cui negoziazione si svolge al di fuori dei circuiti borsistici ufficiali), ha le scadenze dei pagamenti (flussi) determinate a 3,6,9,12 mesi, ma le parti si possono accordare anche diversamente e può essere ceduto ad un'altra controparte.
IRES	Imposta sul Reddito delle Società di cui D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
IRAP	Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Istruzioni di Vigilanza	La circolare di Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche) e successive modificazioni ed integrazioni.
Libro soci	Ai sensi dell'art. 2421 c.c., il libro nel quale devono essere indicati, distintamente per ogni categoria, il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi, nonché i versamenti eseguiti.
MIFID	La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 . <i>Markets In Financial Instruments Directive</i> , relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, come successivamente integrata e modificata.
Nota di Sintesi	La presente nota di sintesi.
Nota Informativa	La nota informativa sugli strumenti finanziari di ChiantiBanca depositata presso Consob in data 26 marzo 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota n. 0021880/15 del 25 marzo 2015. La Nota Informativa è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca in Via Cassia Nord n. 2, 4, 6, Monteriggioni (SI) nonché sul sito internet www.chiantibanca.it
Nuova Disciplina Europea per le Banche	Nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella direttiva CRD IV e nel regolamento CRR, che traspongono nell'Unione Europea il complesso di riforme inerenti, tra l'altro, i requisiti regolamentari di capitale e di liquidità approvate dal Comitato di Basilea nel corso degli anni 2010/2013 (Basilea III).

Offerta di Sottoscrizione o Offerta	L'Offerta di Sottoscrizione di Azioni ordinarie di ChiantiBanca rivolta ai soci della Banca ed ai soggetti interessati che facciano richiesta di ammissione a socio.
Prospetto	Indica il prospetto costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla presente Nota di Sintesi, ai sensi dell'art. 94, quarto comma, del TUF.
Regolamento Intermediari	Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 16190 in data 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
Società di Revisione	Deloitte & Touche S.p.A. con sede legale in via Tortona, n° 25 – 20144 Milano.
Socio	L'azionista della Banca, che abbia acquisito la qualità di socio ai sensi degli articoli da 6 a 8 dello Statuto.
Stakeholders	Portatori di interessi. È utilizzato per indicare chiunque per qualsiasi ragione è interessato a un'organizzazione e alle conseguenze del suo comportamento: azionisti, dipendenti, fornitori, clienti, concorrenti, banche e finanziatori, consumatori, ecc.
Statuto Sociale o Statuto	Lo Statuto Sociale di ChiantiBanca in vigore alla Data del Documento di Registrazione.
TUB	Testo Unico Bancario - D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.
TUF	Testo Unico sulla Finanza - D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.
TUIR	Testo Unico Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

GLOSSARIO

Si riporta di seguito un elenco dei termini utilizzati all'interno della Nota di Sintesi. Tali termini, salvo diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

<p>Attività di rischio ponderate o RWA</p>	<p>È il valore ponderato per il rischio relativo alle attività in bilancio e fuori bilancio. A seconda della tipologia di attività, gli attivi bancari vengono ponderati attraverso fattori che rappresentano la loro rischiosità e il loro potenziale di default in modo da calcolare un indicatore di adeguatezza patrimoniale (l'ammontare minimo di capitale compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali emanate dalla Banca d'Italia). Per ulteriori informazioni, si rinvia alle previsioni de: (i) le Disposizioni di Vigilanza (vigenti sino al 31 dicembre 2013); e (ii) la CRD IV, il CRR e la Circolare n. 285 (efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2014).</p>
<p>Basilea II</p>	<p>Accordo internazionale del gennaio 2001 sui requisiti patrimoniali delle banche, redatto dal Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche Centrali dei dieci Paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974. Tale accordo prevede, tra l'altro, che le banche dei Paesi aderenti accantonino quote di capitale proporzionali ai tipici rischi bancari assunti.</p>
<p>Basilea III</p>	<p>Accordo internazionale del dicembre 2010 contenente nuove regole a garanzia della stabilità del sistema bancario. Tale accordo modifica e integra sia la versione del 1988 (Basilea I) sia la versione Basilea II entrata in vigore nel 2008. Le nuove regole introdotte con Basilea III definiscono nuovi <i>standard</i> internazionali per l'adeguatezza patrimoniale delle banche e nuovi vincoli di liquidità.</p>
<p>BRRD</p>	<p>La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la c.d. <i>Bank Recovery and Resolution Directive</i>), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12 giugno 2014.</p>
<p>Capitale Aggiuntivo di Classe 1</p>	<p>Il Capitale Aggiuntivo di Classe 1 è costituito dagli Elementi Aggiuntivi di Classe 1 dopo la detrazione degli elementi di cui all'articolo 56 del CRR e dopo l'applicazione dell'articolo 79 del CRR (che dispone le condizioni per la deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri).</p>
<p>Capitale di Classe 1 o Tier 1 o Patrimonio di Base</p>	<p>È la parte del Patrimonio di Vigilanza costituita da elementi patrimoniali di elevata qualità sotto il profilo della capacità di assorbimento delle perdite. Sino al 31 dicembre 2013 era costituito principalmente da: (i) il capitale azionario; (ii) le riserve; (iii) gli strumenti innovativi e non innovativi di capitale (entro i limiti previsti dalla normativa allora vigente); e (iv) gli ulteriori elementi positivi e negativi, come definiti dalla Circolare n. 263. Dal 1° gennaio 2014, a seguito dell'entrata in vigore del CRR, tale parte del Patrimonio di Vigilanza è costituita dal <i>Common Equity Tier 1</i> e dagli ulteriori elementi computabili ai sensi dell'art. 25 dello stesso CRR.</p>
<p>Capitale di Classe 2 o Tier 2 o Patrimonio Supplementare</p>	<p>Sino al 31 dicembre 2013 rappresentava la parte del Patrimonio di Vigilanza costituita principalmente da: (i) riserve da valutazione; (ii) strumenti innovativi di capitale non computati nel Patrimonio di Base; (iii) strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) passività subordinate; (v) plusvalenze nette implicite su partecipazioni; e (vi) gli ulteriori elementi positivi e negativi,</p>

	<p>come definiti dalla Circolare n. 263.</p> <p>Dal 1° gennaio 2014, a seguito dell'entrata in vigore del CRR, il capitale di classe 2 è costituito dagli Elementi di Classe 2 dopo le detrazioni di cui all'articolo 66 del CRR e dopo l'applicazione dell'articolo 79 del CRR (che dispone le condizioni per la deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri).</p>
<p>Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 capital - CET1)</p>	<p>In conformità all'articolo 26 del CRR, gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del CRR (<i>ad es.</i> che siano emessi direttamente dall'emittente, che siano interamente versati, che il loro acquisto non sia stato finanziato dall'emittente, che siano classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile, che siano perpetui) o, ove applicabile, all'articolo 29; (b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera (a); (c) utili non distribuiti; (d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate; (e) altre riserve; (f) fondi per rischi bancari generali. <p>Gli elementi di cui alle lettere da (c) ad (f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.</p> <p>In linea generale, come precisato dall'articolo 50 del CRR, il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35 del CRR, le detrazioni a norma dell'articolo 36 (<i>ad es.</i> le perdite relative all'esercizio in corso, i beni immateriali e le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura) e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79 del CRR.</p>
<p>Cartolarizzazione</p>	<p>Operazione di cessione di crediti in blocco ex Legge n. 130 del 1999 a favore di un soggetto terzo che emette strumenti finanziari rimborsabili mediante l'incasso dei crediti ceduti.</p>
<p>Capital Conservation Buffer</p>	<p>Riserva di conservazione del capitale costituita da Capitale Primario di Classe 1 ai sensi della Circolare n. 285, secondo la nozione contenuta negli art. 128 e 129 della Direttiva CRD IV, con l'obiettivo di dotare le banche di un <i>buffer</i> patrimoniale di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito, pari al 2,5% delle Attività di rischio ponderate (RWA), calcolate conformemente all'art. 92, paragrafo 3, del Regolamento CRR.</p>
<p>CET 1 Ratio</p>	<p>Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Common Equity Tier 1 capital e le Attività di rischio ponderate (RWA) calcolati sulla base della nuova normativa di Basilea III, in applicazione di quanto previsto dal CRR, dalla CRD IV e dalla Circolare n. 285.</p>

Collocamento	Servizio di investimento di cui all'articolo 1 del TUF.
Comitato di Basilea	Indica il comitato per la vigilanza bancaria (<i>Basel Committee on Banking Supervision</i>) fondato nel 1974 dai governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci (G10) all'interno della Bank for International Settlements (BIS), il cui scopo principale è quello di favorire la comprensione dei principali temi relativi all'attività di supervisione e di migliorare la supervisione bancaria in tutto il mondo.
Core Tier 1	Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, applicabili fino al 31 dicembre 2013, era la componente principale del Patrimonio di Vigilanza di una banca ed era rappresentato dal Patrimonio di Base al netto degli strumenti innovativi e non innovativi di capitale non computabili come Core Tier 1.
Countercyclical Capital Buffer	Riserva di capitale anticiclica costituita da Capitale Primario di Classe 1 ai sensi della Circolare n. 285, secondo la nozione contenuta negli art. 128 e 130 della Direttiva CRD IV, pari alle Attività di rischio ponderate (RWA) calcolate conformemente all'art. 92, paragrafo 3, del Regolamento CRR moltiplicate per il coefficiente anticiclico specifico della Banca, calcolato da Banca d'Italia secondo i criteri previsti dalla Circolare n. 285 in una misura compresa tra lo 0% e il 2,5 %.
CRD IV	Indica la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.
Crediti Non Performing o Crediti Deteriorati	<p>Fatto salvo quanto previsto dalla Matrice dei Conti da ultimo modificata in data 20 gennaio 2015, in conformità alla normativa applicabile, i crediti verso la clientela sono classificati - a fini gestionali, contabili e di bilancio in due macro-comparti rappresentativi dei diversi livelli di rischio: crediti <i>in bonis</i> e crediti deteriorati. Le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sofferenze: individuano l'area dei crediti formalmente deteriorati, costituiti dall'intera esposizione nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita; (ii) incagli: definiscono l'area creditizia in cui ricadono i rapporti verso soggetti che si trovano in temporanea difficoltà, che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; (iii) esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di clienti con i quali siano stati conclusi accordi che prevedono la concessione di una moratoria al pagamento del debito e la contemporanea rinegoziazione delle condizioni a tassi inferiori a quelli di mercato, la conversione di parte dei prestiti in azioni e/o eventuali sacrifici in linea capitale che siano gestiti in ottica non liquidatoria; (iv) esposizioni scadute: rappresentano l'intera esposizione nei confronti di controparti, diverse da quelle classificate nelle precedenti categorie, che alla data di riferimento presentano crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni.

Crediti Performing	I crediti che non rientrano nella categoria di Crediti Non Performing.
CRR	Indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.
EBA	L'Autorità Bancaria Europea (<i>European Banking Authority</i>) istituita con il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, come successivamente integrato e modificato.
Elementi Aggiuntivi di Classe 1	Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da (a) strumenti di capitale (che non siano considerati elementi di Capitale Primario di Classe 1 e 2), quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1 del CRR (<i>ad es.</i> emessi ed interamente versati, il cui acquisto non è stato finanziato dall'ente, di categoria inferiore agli Strumenti di Classe 2 in caso di insolvenza dell'ente) e (b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera (a).
Elementi di Classe 2	Gli elementi di classe 2 sono costituiti da: <ul style="list-style-type: none"> (a) strumenti di capitale e prestiti subordinati, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 del CRR (ovverosia gli Strumenti di Classe 2 di cui all'elemento successivo); (b) sovrapprezzi di emissione relativi agli strumenti di cui alla lettera (a) che precede; (c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla Parte tre, Titolo II, Capo 2 del CRR, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25% degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio calcolate conformemente alla Parte tre, Titolo II, Capo 2 del CRR; (d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente alla Parte tre, Titolo II, Capo 3 del CRR, gli importi positivi, al lordo degli effetti fiscali, risultanti dal calcolo di cui agli articoli 158 e 159 del CRR fino allo 0,6% degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio calcolati conformemente alla Parte tre, Titolo II, Capo 3 del CRR.
Esposizioni Creditizie Forbearance	Si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (<i>forbearance</i>), ai sensi della Matrice dei Conti, le esposizioni che ricadono nelle categorie delle " <i>non-performing exposures with forbearance measures</i> " e delle " <i>forborne performing exposures</i> " come definite negli ITS n. 680/2014.
Euribor	Tasso di interesse rilevato giornalmente come media semplice delle quotazioni calcolate a mezzogiorno su un campione di banche con merito creditizio selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.
Fully phased	Meccanismo di calcolo dei coefficienti patrimoniali che assume la CRD IV e il CRR al termine del periodo transitorio, con l'entrata in vigore dei requisiti patrimoniali definitivi al 31 dicembre 2019 e il completamento

	totale degli effetti del regime transitorio a gennaio 2024.
Liquidity Coverage Ratio	Il <i>Liquidity Coverage Ratio</i> è l'indicatore di liquidità a breve termine a 30 giorni introdotto dal Comitato di Basilea. In particolare, esso esprime il rapporto tra le attività liquide di elevata qualità (<i>HQLA - High Quality Liquid Assets</i>) e il totale dei deflussi di cassa netti nei 30 giorni di calendario successivi. Tale indicatore dovrà essere pari, ai sensi del CRR, al 60% nel 2015, al 70% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% nel 2018.
Loan to Deposit Ratio	Indica il rapporto tra gli impieghi a favore della clientela e la raccolta diretta.
Matrice dei Conti	Circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come di volta in volta modificata ed integrata.
Net Stable Funding Ratio	Il <i>Net Stable Funding Ratio</i> è l'indicatore di liquidità strutturale a 12 mesi introdotto dal Comitato di Basilea. In particolare, esso esprime il rapporto tra l'ammontare disponibile della provvista stabile e l'ammontare obbligatorio della provvista stabile.
Outsourcing	Affidamento a terzi di attività precedentemente svolte internamente all'azienda.
Outstanding Value	Il valore dei crediti della Banca ceduti nell'ambito delle operazioni di Cartolarizzazione.
Overcollateralisation	Si tratta della situazione in cui la Banca abbia prestato, a fronte della concessione di un finanziamento da parte di un soggetto terzo, una garanzia superiore al valore di tale finanziamento.
Patrimonio di Vigilanza o Total Capital o Fondi propri	I fondi propri di una banca sono costituiti da una serie di elementi (al netto degli elementi negativi da dedurre) classificati in base alla qualità patrimoniale e alla capacità di assorbimento delle perdite. Sino al 31 dicembre 2013, il Patrimonio di Vigilanza fondi era costituito dal Patrimonio di Base e dal Patrimonio Supplementare secondo le disposizioni della Circolare n. 263. Dal 1° gennaio 2014, a seguito dell'entrata in vigore del CRR, i Fondi Propri sono costituiti dal Capitale di Classe 1 e dal Capitale di Classe 2.
Raccolta diretta	Include depositi della clientela, conti correnti, conti deposito, certificati di deposito, pronti contro termine passivi ed obbligazioni. Sono esclusi i debiti verso le altre banche, i fondi di terzi in amministrazione, le passività per assegni circolari ed altri titoli.
Raccolta indiretta	Include quote di fondi di investimento, SICAV, titoli obbligazionari di emittenti statali, sovranazionali e di società corporate, polizze vita finanziarie e piani individuali pensionistici.
Rating	Esprime la valutazione, da parte di società specializzate, del merito creditizio di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base

	della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive.
Regolamento Operazioni con Parti Correlate	Il regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato.
Regolamento 809/2004	Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come successivamente modificato ed integrato.
Ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione, consulenza	Servizi di investimento di cui all'articolo 1 del TUF.
Stock option	Forma di incentivo e di remunerazione per il personale di un'azienda in forma societaria consistente nella assegnazione di opzioni a sottoscrivere o ad acquistare in futuro azioni delle società ad un prezzo predeterminato.
Tier 1 Ratio o Tier 1 Capital Ratio	Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Tier 1 e le Attività di rischio ponderate (RWA).
Total Capital Ratio	Coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra il Total Capital e le Attività di rischio ponderate (RWA).

NOTA DI SINTESI

La nota di sintesi riporta gli elementi informativi richiesti dagli schemi applicabili (“Elementi”) indicati nelle Sezioni da A ad E (A.1 – E.7).

La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti dagli schemi applicabili in relazione alle caratteristiche delle Azioni offerte e dell’Emittente. Poiché non è richiesta l’indicazione nella Nota di Sintesi di Elementi relativi a schemi non utilizzati per la redazione del Documento di Registrazione e della Nota Informativa, potrebbero esservi intervalli nella sequenza numerica degli Elementi.

Qualora l’indicazione di un determinato Elemento sia richiesta dagli schemi applicabili in relazione alle caratteristiche delle Azioni offerte ovvero dell’Emittente e non vi siano informazioni rilevanti al riguardo, la Nota di Sintesi contiene l’indicazione “non applicabile” e, eventualmente, una sintetica descrizione dell’Elemento astratto richiesto dagli schemi applicabili.

SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE

A.1	<p><i>Si avverte espressamente che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione;</i> - <i>qualsiasi decisione, da parte dell'investitore, di investire nelle Azioni oggetto dell'Offerta deve basarsi sull'esame, oltre che della presente Nota di Sintesi, anche della Nota Informativa e del Documento di Registrazione;</i> - <i>qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nella Nota di Sintesi, nella Nota Informativa e/o nel Documento di Registrazione, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione della Nota di Sintesi, della Nota Informativa e/o del Documento di Registrazione, prima dell'inizio del procedimento;</i> - <i>la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la Nota di Sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione o non offra, se letta insieme alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nelle Azioni oggetto dell'Offerta.</i>
A.2	<p><i>L'Emittente non presta il suo consenso all'utilizzo del Prospetto da parte di intermediari finanziari terzi per la successiva rivendita ovvero per il collocamento finale delle Azioni.</i></p>

SEZIONE B – EMITTENTE

B.1	Denominazione legale e commerciale dell'Emittente	La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è ChiantiBanca.
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera l'Emittente e suo paese di costituzione	ChiantiBanca - Credito Cooperativo, S. C. è una Società Cooperativa costituita in Italia, regolata ed operante in base al diritto italiano. L'Emittente ha sede legale in Via Cassia Nord, 2, 4, 6 a Monteriggioni (Siena), telefono 0577 297.000 e Direzione Generale in San Casciano Val di Pesa (Firenze) in Piazza Arti e Mestieri, 1 telefono 055 82551 ed opera e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello Statuto all'articolo 3 (sito internet: www.chiantibanca.it - indirizzo di posta: info@chiantibanca.it).
B.3	Descrizione della natura delle operazioni correnti dell'Emittente e delle sue principali attività	L'Emittente ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e avvalersi di tutti i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Banca svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non Soci. Inoltre, la Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, sottoscrizione e/o collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti. Le principali categorie di prodotti offerti sono quelli bancari, assicurativi, di previdenza complementare e prodotti finanziari nonché i servizi connessi e strumentali. Infine, si consideri che negli ultimi anni la Banca ha incrementato la propria attività di servizi alla clientela, ampliando la gamma dei prodotti ed abbinando sempre più la funzione creditizia a quella parabancaria. In particolare si sono conclusi accordi sia con società facenti parte del movimento cooperativo che con altre società allo scopo di fornire prestazioni per creare effettivo valore aggiunto al cliente ed alla Banca, privilegiando, ove possibile, i servizi e i prodotti del movimento cooperativo, senza peraltro rinunciare a priori alle possibilità di collaborare con società esterne.
B.4 a	Descrizione delle principali tendenze recenti riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	La crisi economica e finanziaria internazionale ha investito in modo significativo anche il territorio di riferimento della Banca con riflessi sulle esportazioni e sulla produzione e con impatti significativi sul reddito delle famiglie. In tale contesto, la Banca ha svolto e svolge un'opera di sostegno all'economia locale anche attraverso una più attiva e mirata consulenza alle imprese al fine di accompagnarle a superare la crisi. I riflessi sul conto economico dell'Emittente sono in termini di tensioni sul margine d'interesse, sul margine d'intermediazione e sul risultato netto della gestione finanziaria. Quest'ultimo, in maniera particolare, ha risentito pesantemente del deterioramento del merito di credito con consistenti rettifiche di valore sui crediti, che hanno influenzato il risultato netto finale della Banca negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013. Tali elementi di debolezza sono persistiti anche nel corso dell'esercizio 2014, il cui <i>trend</i> - anche con riferimento al risultato d'esercizio - è apparso in linea con quello degli esercizi precedenti e in particolare modo con quello registrato nel 2013, che era stato caratterizzato da un costante peggioramento del merito di credito della clientela e da significative tensioni sul margine di interesse, controbilanciati da una positiva attività di tesoreria dell'Emittente, supportato in tale attività dalle misure di sostegno alla liquidità adottate dalla BCE. Per tali ragioni l'Emittente conferma la propria scelta di adottare una politica ancor più attenta all'erogazione del credito, prestando particolare attenzione al rapporto tra i tassi di interessi applicati ed il rischio sotteso.
B.5	Descrizione del gruppo e della posizione che l'Emittente vi occupa	Non applicabile. L'Emittente non fa parte di alcun gruppo.
B.6	Persone che detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale, diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente	Conformemente a quanto previsto dall'articolo 34, comma 4, del TUB, nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila Euro. Nessun socio ha notificato all'Emittente di essere titolare di partecipazioni rilevanti, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20 del TUB.

B.7 **Principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell'Emittente** Di seguito sono riportate le principali informazioni finanziarie selezionate dell'Emittente relative agli esercizi annuali chiusi al 31 dicembre 2011, al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2013 e le informazioni infrannuali al 30 giugno 2013 e al 30 giugno 2014.

Principali dati patrimoniali

Principali dati patrimoniali (dati in migliaia di Euro)	30/06/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazione 30/06/2014 31/12/2013	Variation e 2013/2012	Variation e 2012/2011
Raccolta da banche	474.077	264.932	141.274	69.841	78,94%	87,53%	102,28%
Raccolta diretta clientela	1.885.000	1.848.000	1.784.564	1.363.368	2,00%	3,55%	30,89%
Raccolta indiretta	235.266	229.526	224.882	154.742	2,50%	2,07%	45,33%
Crediti verso clientela	1.555.622	1.558.850	1.517.030	1.282.985	-0,21%	2,76%	18,24%
Crediti verso banche	289.825	174.383	143.223	40.002	66,20%	21,76%	258,04%
Attività finanziarie	705.821	549.138	457.273	280.202	28,53%	20,09%	63,19%
Totale dell'attivo	2.642.125	2.374.296	2.190.736	1.659.336	11,28%	8,38%	32,02%
Patrimonio netto (compreso utile di periodo)	226.072	217.041	210.908	187.407	4,16%	2,91%	12,54%
Patrimonio netto per azione (dati espressi in Euro) (*)	214,08	228,84	251,72	262,83	-6,45%	-9,09%	-4,23%

(*) Dati espressi in Euro. Gli investitori sono invitati a considerare che la valenza informativa di tale dato, nel caso delle banche di credito cooperativo, qual è ChiantiBanca, è fortemente limitata dalle peculiarità che caratterizzano la partecipazione al capitale sociale di questo genere di banche in termini di diritti patrimoniali. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si segnala che l'utile distribuibile ai Soci non può essere in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Inoltre, in caso di scioglimento della Banca, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, il Socio ha diritto alla restituzione del solo capitale sociale versato e ad eventuali dividendi maturati, senza poter vantare alcun diritto su eventuali ulteriori elementi positivi del patrimonio netto della Banca presenti alla data di scioglimento.

Situazione finanziaria - Esercizi 2013, 2012 e 2011

(dati espressi in migliaia di Euro)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazione 2013/2012	Variazione 2012/2011
Margine di interesse	42.411	41.029	30.436	3,37%	34,80%
Commissioni nette	17.706	16.469	13.925	7,51%	18,27%
Margine di intermediazione	76.504	74.328	45.029	2,93%	65,07%
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-30.209	-22.377	-5.335	35,00%	319,47%
a) crediti	-29.869	-22.426	-5.335	33,18%	320,40%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-	-116	-	-	-
d) altre operazioni finanziarie	-340	166	-	-304,95%	-
Risultato netto della gestione finanziaria	46.296	51.951	39.695	-10,89%	30,88%
Costi operativi	-37.876	-38.179	-31.623	-0,79%	20,73%
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	8.409	13.772	8.928	-38,94%	54,25%
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-2.316	-3.726	-2.912	-37,83%	27,94%
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	6.092	10.047	6.016	-39,36%	66,99%
Utile (Perdita) d'esercizio	6.092	10.047	6.016	-39,36%	66,99%

Situazione finanziaria - Semestri 2014 e 2013

(dati espressi in migliaia Euro)	30/06/2014	30/06/2013	Variazione 2014/2013
Margine di interesse	20.212	20.015	0,98%
Commissioni nette	8.816	8.401	4,93%
Margine di intermediazione	50.233	40.253	24,79%
Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di:	-19.918	-14.489	37,47%
a) crediti	-19.972	-14.489	37,84%
b) attività finanziarie disponibili per la vendita	-	-	-
d) altre operazioni finanziarie	-54	-	-
Risultato netto della gestione finanziaria	30.314	25.764	17,66%
Costi operativi	-22.726	-19.028	19,43%
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	7.583	6.722	12,81%
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-1.414	-2.639	-46,44%
Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte	6.169	4.083	51,11%
Utile (Perdita) d'esercizio	6.169	4.083	51,11%

Rendiconto finanziario

<i>(dati espressi in migliaia di Euro)</i>	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazione 2013/2012	Variazione 2012/2011
A. ATTIVITÀ OPERATIVA					
1. Gestione	32.418	38.235	10.951	-15,21%	249,15%
2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie	-205.682	-524.764	-135.553	60,80%	-287,13%
3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie	172.932	497.066	121.981	-65,21%	307,49%
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività operativa	-333	10.537	-2.622	-103,16%	501,90%
B. ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO					
1. Liquidità generata da	583	194	1.471	200,56%	-86,81%
2. Liquidità assorbita da	-2.060	-9.582	-2.450	78,51%	-291,16%
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività d'investimento	-1.476	-9.388	-978	84,27%	-859,70%
C. ATTIVITÀ DI PROVISTA					
Liquidità netta generata/assorbita dall'attività di provvista	2.525	2.915	3.642	-13,37%	-19,98%
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/ASSORBITA NELL'ESERCIZIO	716	4.064	42	-82,39%	9576,19%

Legenda: (+) generata; (-) assorbita.

Qualità del credito - ESERCIZI 2014 E 2013

<i>(dati in migliaia di Euro)</i>	31/12/2014 (*)	31/12/2013	DATI SISTEMA (**)	DATI BANCHE MINORI (**)
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	19,06%	18,54%	15,90%	15,90
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	14,59%	14,57%	9,97%	11,51%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	25,71%	26,37%	41,80%	31,50%
Incagli lordi/impieghi lordi	9,83%	9,37%	5,30%	6,50%
Incagli netti/impieghi netti	8,47%	7,97%	4,30%	-
Rapporto di copertura incagli	18,42%	19,31%	25,30%	18,10%
Esposizioni ristrutturate lorde/impieghi lordi	0,71%	0,71%	1,0%	-
Esposizioni ristrutturate nette/impieghi netti	0,59%	0,58%	0,8%	-
Rapporto di copertura esposizioni ristrutturate	21,52%	22,12%	25,60%	17,00%
Esposizioni scadute lorde/impieghi lordi	1,11%	2,70%	1,0%	-
Esposizioni scadute nette/impieghi netti	1,17%	2,76%	1,0%	-
Rapporto di copertura esposizioni scadute	0,77%	2,96%	10,90%	4,40%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	7,41%	5,77%	8,70%	7,70%
Sofferenze nette/impieghi netti	4,73%	3,26%	4,04%	4,19%
Rapporto di copertura sofferenze	39,54%	46,40%	56,90%	48,50%
Rapporto tra sofferenze nette e Patrimonio di Vigilanza dell'Emittente	33,70%	23,80%	-	-
Incidenza crediti deteriorati su totale crediti verso la clientela	19,06%	18,54%	-	-
Sofferenze nette/patrimonio netto	33,16%	23,40%	-	-
Grandi rischi/impieghi netti	53,90%	42,08%	-	-

(*) Si precisa che tali dati non sono state sottoposti all'attività di revisione da parte della Società di Revisione. (**) Fonte: Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n.1/2014. Non sono disponibili dati di sistema al 31 dicembre 2014. Secondo la classificazione di Banca d'Italia, per "banche minori" s'intendono le banche con totale di fondi intermediati inferiore a 3,5 miliardi di Euro.

Qualità del credito - ESERCIZIO 2012 E 2011

<i>(dati in migliaia di Euro)</i>	31/12/2012	DATI SISTEMA (*)	DATI BANCHE MINORI (*)	31/12/2011	DATI SISTEMA (**)
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	16,18%	13,40%	13,80%	8,94%	11,2%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	13,32%	8,70%	10,48%	7,42%	7,1%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	20,78%	38,80%	27,20%	18,64%	39,2%
Incagli lordi/impieghi lordi	8,20%	4,20%	5,80%	3,98%	3,3%
Incagli netti/impieghi netti	6,91%	3,40%	-	3,62%	2,7%

Rapporto di copertura incagli	18,95%	23,20%	14,10%	10,79%	21,3%
Esposizioni ristrutturate lorde/impieghi lordi	0,45%	1,0%	0,4%	0,05%	-
Esposizioni ristrutturate nette/impieghi netti	0,40%	0,8%	-	0,04%	0,8%
Rapporto di copertura esposizioni ristrutturate	14,19%	22,40%	16,10%	14,99%	-
Esposizioni scadute lorde/impeghi lordi	3,36%	1,1%	1,6%	2,25%	1,2%
Esposizioni scadute nette/impieghi netti	3,46%	1,1%	-	2,27%	0,7%
Rapporto di copertura esposizioni scadute	1,11%	9,40%	4,10%	1,24%	-
Sofferenze lorde/impieghi lordi	4,17%	7,20%	6,10%	2,66%	6,2%
Sofferenze nette/impieghi netti	2,56%	3,47%	3,43%	1,49%	2,9%
Rapporto di copertura sofferenze	40,96%	54,60%	46,10%	45,19%	55,7%
Rapporto tra sofferenze nette e Patrimonio di Vigilanza dell'Emittente	18,71%	-	-	10,29%	-
Incidenza crediti deteriorati su totale crediti verso la clientela	16,18%	-	-	8,94%	-
Sofferenze nette/patrimonio netto	18,40%	-	-	10,19%	-
Grandi rischi/impieghi netti	35,95%	-	-	24,18%	-

(*) Fonte: Banca d'Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria, n. 5/2013. Secondo la classificazione di Banca d'Italia, per "banche minori" s'intendono le banche con totale di fondi intermediati inferiore a 3,5 miliardi di Euro. (***) Fonte: Banca d'Italia.

Composizione dei crediti deteriorati

(dati in migliaia di Euro)	31/12/2014 (*)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazione 2014/2013	Variazione 2013/2012	Variazione 2012/2011
Sofferenze lorde	124.437	94.758	65.727	34.838	31,32%	44,17%	88,66%
Incagli lordi	165.185	153.994	129.350	52.105	7,27%	19,05%	148,25%
Esposizioni ristrutturate lorde	11.911	11.633	7.041	667	2,39%	65,22%	955,62%
Esposizioni lorde scadute/sconfinanti da oltre 180 gg	18.691	44.412	53.055	29.522	-57,91%	-16,29%	79,71%
Totale crediti deteriorati lordi	320.223	304.797	255.173	117.132	5,06%	19,45%	117,85%
Crediti <i>in bonis</i> lordi	1.360.113	1.338.786	1.321.630	1.193.325	1,59%	1,30%	10,75%
TOTALE CREDITI LORDI VERSO LA CLIENTELA	1.680.336	1.643.583	1.576.803	1.310.457	2,24%	4,24%	20,32%

(*) Si precisa che tali dati non sono state sottoposti all'attività di revisione da parte della Società di Revisione.

(dati in migliaia di Euro)	31/12/2014 (*)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazione 2014/2013	Variazione 2013/2012	Variazione 2012/2011
Rettifiche di valore complessive							
a) Sofferenze	49.197	43.972	26.922	15.742	11,88%	63,33%	71,02%
b) Incagli	30.430	29.743	24.515	5.621	2,31%	21,33%	336,13%
c) Esposizioni ristrutturate	2.563	2.573	999	100	-0,39%	157,56%	899,00%
d) Esposizioni scadute	144	1.316	588	365	-89,06%	123,81%	61,10%
Totale rettifiche di valore su crediti deteriorati	82.335	80.368	53.024	21.829	2,45%	51,57%	142,91%
Totale rettifiche su crediti <i>in bonis</i>	7.114	4.365	6.140	4.870	62,98%	-28,91%	26,08%
TOTALE GENERALE RETTIFICHE	89.449	84.733	59.164	26.699	5,57%	43,22%	121,60%

(*) Si precisa che tali dati non sono state sottoposti all'attività di revisione da parte della Società di Revisione.

(dati in migliaia di Euro)	31/12/2014 (*)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazione 2014/2013	Variazione 2013/2012	Variazione 2012/2011
Sofferente nette	75.240	50.786	38.805	19.096	48,15%	30,87%	103,21%
Incagli netti	134.754	124.251	104.835	46.484	8,45%	18,52%	125,53%
Esposizioni ristrutturate nette	9.348	9.060	6.042	567	3,18%	49,95%	965,61%
Esposizioni nette scadute/sconfinanti da oltre 180 gg	18.547	43.096	52.467	29.157	-56,96%	-17,86%	79,95%
Totale crediti deteriorati netti	237.889	227.193	202.149	95.304	4,71%	12,39%	112,11%

Crediti <i>in bonis</i> netti	1.352.999	1.331.657	1.315.490	1.188.454	1,60%	1,23%	10,69%
TOTALE CREDITI NETTI VERSO LA CLIENTELA	1.590.888	1.558.850	1.517.639	1.283.758	2,06%	2,72%	18,22%

(*) Si precisa che tali dati non sono state sottoposti all'attività di revisione da parte della Società di Revisione.

Crediti deteriorati calcolati secondo le definizioni della Matrice dei Conti

(dati in migliaia di Euro)	31/12/2014 (*)	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Variazione 2014/2013	Variazione 2013/2012	Variazione 2012/2011
Sofferenze lorde	124.437	94.758	65.727	34.838	31,32%	44,17%	88,66%
Sofferenze nette	75.240	50.786	38.805	19.096	48,15%	30,87%	103,21%
Inadempienze probabili lorde	177.096	165.627	136.391	52.772	6,92%	21,44%	158,45%
Inadempienza probabili nette	144.102	133.311	110.877	47.051	8,09%	20,23%	135,65%
Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate lorde	18.691	44.412	53.055	29.522	-57,91%	-16,29%	79,71%
Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate nette	18.547	43.096	52.467	29.157	-56,96%	-17,86%	79,95%

(*) Si precisa che tali dati non sono state sottoposti all'attività di revisione da parte della Società di Revisione.

Crediti deteriorati calcolati secondo le definizioni di *forbearance*

(dati in migliaia di Euro)	31/01/2015
Sofferenze lorde	132.613
Inadempienze probabili lorde	179.942
Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate lorde	29.873

B.8	Informazioni proforma	Non applicabile.
B.9	Previsioni o stime degli utili	Non applicabile.
B.10	Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione	Non applicabile.
B.11	Insufficienza del capitale circolante per le necessità attuali dell'Emittente	Non applicabile.

SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI

C.1	Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti	L'Offerta ha ad oggetto azioni ordinarie ChiantiBanca, che hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti amministrativi delle azioni ordinarie ChiantiBanca già in circolazione alla data d'inizio dell'Offerta. Per quanto concerne i diritti patrimoniali, si tenga conto che chi sottoscrive le Azioni oggetto della presente Offerta percepirà i dividendi <i>pro rata temporis</i> , a seconda del momento in cui ha acquistato la qualità di Socio e ha pagato il prezzo di sottoscrizione. A titolo esemplificativo, un investitore che diventa Socio e paga il prezzo di offerta a: (i) giugno 2015, riceverà 6/12 di dividendo a valere sull'anno 2015; (ii) ottobre 2015, riceverà 2/12 di dividendo a valere sull'anno 2015; e (iii) gennaio 2016, non riceverà alcun dividendo a valere sull'anno 2015 e parteciperà al dividendo a valere sull'anno 2016 a partire dal mese di febbraio 2016. Sulla base del regime del capitale variabile applicabile all'Emittente, in quanto società cooperativa e in conformità alle proprie previsioni statutarie, ChiantiBanca emetterà le Azioni oggetto dell'Offerta in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione chiamato, di volta in volta a decidere sull'ammissione di nuovi Soci e a fissare l'ammontare di nuove azioni secondo le richieste pervenute dai soggetti richiedenti l'ammissione a Socio, ovvero dai Soci esistenti che richiederanno l'aumento della propria partecipazione.																				
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	Le Azioni sono emesse in Euro.																				
C.3	Numero delle azioni emesse e interamente liberate. Valore nominale per azione	<p>Il Capitale sociale ed il numero delle Azioni si sono evoluti come riportato nella tabella sottostante:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitale Sociale</th> <th>30/06/2014</th> <th>31/12/2013</th> <th>31/12/2012</th> <th>31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero azioni ordinarie</td> <td>1.056.045</td> <td>948.448</td> <td>837.853</td> <td>713.047</td> </tr> <tr> <td>Capitale sociale (dati in migliaia di Euro)</td> <td>31.776</td> <td>28.539</td> <td>25.211</td> <td>21.456</td> </tr> <tr> <td>Valore nominale azione (dati in Euro)</td> <td>30,09</td> <td>30,09</td> <td>30,09</td> <td>30,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni oggetto della presente Offerta varia in funzione dello <i>status</i> del sottoscrittore all'atto della richiesta, a seconda cioè che lo stesso sia o non sia già Socio di ChiantiBanca. In particolare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni per chi è già socio della Banca è pari al valore nominale delle Azioni, ovvero Euro 30,09. Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni, invece, per chi non risulta essere Socio all'atto della richiesta è pari al valore nominale delle Azioni (Euro 30,09) maggiorato di un sovrapprezzo di Euro 1,00. Tale sovrapprezzo è stato determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea del 6 maggio 2014, ai sensi dall'articolo 22 dello Statuto, che prevede appunto che l'Assemblea possa determinare annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci. Il prezzo di offerta è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile e in conformità al sopra richiamato articolo 22 dello Statuto, tenendo presente la natura di banca di credito cooperativo dell'Emittente, i diritti dei Soci sul patrimonio della Banca, che sono</p>	Capitale Sociale	30/06/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	Numero azioni ordinarie	1.056.045	948.448	837.853	713.047	Capitale sociale (dati in migliaia di Euro)	31.776	28.539	25.211	21.456	Valore nominale azione (dati in Euro)	30,09	30,09	30,09	30,09
Capitale Sociale	30/06/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011																		
Numero azioni ordinarie	1.056.045	948.448	837.853	713.047																		
Capitale sociale (dati in migliaia di Euro)	31.776	28.539	25.211	21.456																		
Valore nominale azione (dati in Euro)	30,09	30,09	30,09	30,09																		

		<p>limitati al capitale sociale della stessa e non si estendo all'intero patrimonio sociale, nonché il divieto di emettere azioni al di sotto del relativo valore nominale. Non sono stati utilizzati altri metodi di determinazione del prezzo di offerta. Si segnala che ai fini della determinazione del prezzo di Offerta (inclusivo del sovrapprezzo per i richiedenti non Soci) la Banca non si è avvalsa di <i>fairness opinion</i> di esperti indipendenti.</p>
C.4	<p>Diritti connessi alle Azioni</p>	<p><i>Diritto al dividendo:</i> Le Azioni, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto danno diritto al dividendo deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di Socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse. In particolare, si segnala che chi sottoscrive le Azioni oggetto della presente Offerta percepirà i dividendi <i>pro rata temporis</i>, a seconda del momento in cui è divenuto Socio e ha pagato il prezzo di sottoscrizione, come meglio descritto nell'elemento C.1 della presente Nota di Sintesi. Sulla base del regime del capitale variabile applicabile all'Emittente, quale società cooperativa ed in conformità alle proprie previsioni statutarie, ChiantiBanca procederà ad emettere le Azioni oggetto dell'Offerta in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione chiamato, di volta in volta a decidere sull'ammissione di nuovi soci e a fissare l'ammontare di nuove azioni secondo le richieste pervenute dai soggetti richiedenti l'ammissione a socio ovvero dai soci esistenti che fanno richiesta di aumentare la propria partecipazione. Non è previsto un ammontare massimo delle Azioni di nuova emissione. Con riferimento alla presente Offerta, la richiesta di sottoscrizione, da parte di ciascun soggetto, non potrà eccedere il numero massimo di 1.661 azioni. L'eventuale distribuzione degli utili e la relativa determinazione del dividendo spettante a ciascuna azione sono deliberati dall'Assemblea dei soci in seduta ordinaria in occasione generalmente dell'approvazione del bilancio di esercizio. Ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto Sociale l'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue: (a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale; (b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; gli utili eventualmente residui potranno essere: (a) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; (b) assegnati ad altre riserve o fondi; (c) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; e (d) attribuiti ai soci a titolo di ritorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.</p> <p><i>Diritto di voto ed intervento in assemblea:</i> Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle Azioni possedute; può intervenire all'Assemblea e ha diritto al voto chi risulta iscritto nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.</p> <p><i>Ammissione a Socio:</i> Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto, possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite e i consorzi, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei suddetti requisiti. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del paragrafo precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione all'interessato. In caso di accoglimento, unitamente alla comunicazione della delibera, il consiglio provvede immediatamente ad informare l'interessato che dovrà effettuare il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della delibera. Verificato l'avvenuto versamento degli importi dovuti, è disposta l'annotazione della delibera nel Libro dei Soci, a far tempo dalla quale si acquista la qualità di socio. Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.</p> <p><i>Diritto di recesso:</i> Secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni Assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'articolo 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'articolo 6. Il recesso non può essere parziale. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicare gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al paragrafo precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società (articolo 13, comma 3 dello Statuto). In queste ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. Con riferimento ai rapporti</p>

		<p>mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 13 dello Statuto, il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.</p> <p><i>Diritto alla restituzione del capitale e degli eventuali dividendi maturati in sede di liquidazione:</i> Ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto Sociale, in caso di scioglimento della Società i Soci hanno diritto alla propria quota parte di capitale sociale e agli eventuali dividendi maturati; la restante parte del patrimonio sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.</p> <p><i>Diritto di opzione:</i> Ai sensi dell'art. 2441, primo comma del Codice Civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di conversione.</p> <p><i>Diritto di prelazione:</i> Ai sensi dell'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, in caso di offerta di azioni di nuova emissione in opzione ai soci, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoperte.</p>
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	<p>Ai sensi dell'articolo 2530 del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, le azioni dei Soci non possono essere cedute con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Il Socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, provvede a comunicare al Socio il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, il Socio, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non Socio, può richiedere di recedere dalla Società. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione, che, sentito il collegio sindacale, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. Contro il diniego, il Socio può presentare ricorso, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste all'articolo 46 dello Statuto Sociale. Si precisa che il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Società; resta, dunque, la possibilità per il Socio di ricorrere alle ordinarie tutele in sede giurisdizionale.</p>
C.6	Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli strumenti offerti	<p>Le Azioni oggetto dell'Offerta non sono ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato e non saranno oggetto di richiesta di ammissione a quotazione da parte dell'Emittente. Le azioni di ChiantiBanca non sono trattate su sistemi multilaterali di negoziazione o attraverso internalizzatori sistematici.</p>
C.7	Politica dei dividendi	<p>A norma dell'articolo 50 dello Statuto Sociale l'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue: (i) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale; e (ii) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli utili eventualmente residui potranno essere: (i) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; (ii) assegnati ad altre riserve o fondi; (iii) distribuiti ai Soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; e (iv) attribuiti ai Soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 51. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute. Esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio e in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 dello Statuto, dalla regolamentazione in materia e dall'apposito regolamento approvato dall'Assemblea.</p>
SEZIONE D – RISCHI		
D.1	Principali rischi specifici e individuali per l'Emittente o per il suo settore	<p><i>Rischio di credito (o rischio di insolvenza)</i></p> <p>ChiantiBanca, in quanto soggetto che svolge attività bancaria, è esposta, tra l'altro, ai tradizionali rischi derivanti dall'esercizio del credito, tra cui i rischi che i clienti o, comunque, le controparti a cui è stato concesso un finanziamento, in qualsivoglia forma tale finanziamento sia stato erogato, per effetto di un deterioramento della propria situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria, non adempiano - in tutto o in parte - ai propri impegni, nel corrispondere gli interessi e/o rimborsando il capitale secondo i termini contrattualmente stabiliti.</p> <p>Negli ultimi anni il perdurare della recessione economica ha inciso sulla qualità del credito di ChiantiBanca. In particolare, nonostante i risultati raggiunti per quanto riguarda gli utili registrati nei vari esercizi, il deterioramento del merito di credito e le consistenti rettifiche sui crediti resesi di conseguenza necessarie hanno influenzato il risultato netto della Banca per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2013 ed il 31 dicembre 2012. Si consideri, inoltre, che il perdurare di tale situazione macro-economica continua ad incidere sulla qualità del credito e, di conseguenza, può influenzare negativamente il risultato netto dell'Emittente per gli esercizi futuri. Infatti, negli esercizi 2013 e 2012 il totale dei fondi svalutazione presenti in bilancio a valere sui crediti deteriorati ammonta, rispettivamente, a 80.368 e 53.024 migliaia di Euro, a fronte di 21.829 migliaia di Euro per l'esercizio 2011. Inoltre, come si evince dalle tabelle di seguito riportate, negli esercizi 2013 e 2012 il deterioramento del credito è particolarmente evidente considerato l'aumento delle sofferenze nette, che ammontano a 50.786 migliaia di Euro nell'esercizio 2013, a 38.805 migliaia di Euro nell'esercizio 2012 e a 19.096 migliaia di Euro nell'esercizio 2011. All'aumento delle sofferenze nette corrisponde una riduzione del rapporto di copertura delle stesse sofferenze che, per gli esercizi 2013 e 2012, si attesta al di</p>

sotto dei corrispondenti dati di sistema. Gli indicatori della qualità del credito dell'Emittente, nonché alla composizione dei crediti deteriorati sono riportati nell'elemento B.7 delle presente Nota di Sintesi. Nello stesso elemento sono, altresì, riportati i crediti deteriorati calcolati secondo le definizioni della Matrice dei Conti e di *forbearance*.

Rischio di concentrazione degli impieghi

Il rischio di concentrazione degli impieghi consiste in una sottocategoria del rischio di credito intendendo per esso il rischio connesso ad una eccessiva esposizione creditizia nei confronti di un singolo soggetto o di un gruppo di soggetti tra loro collegati, situazione che può esporre la Banca ad ingenti perdite in caso di insolvenza. In particolare, le esposizioni che superano una determinata soglia di significatività sono denominate “grandi esposizioni” o “grandi rischi”. In base all'articolo 392 del CRR, richiamato dalla Circolare n. 285, Parte Seconda, Capitolo 10, si definisce “grande esposizione” l'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore sia pari o superiore al 10% del capitale ammissibile (come definitivo dall'art. 4, comma 1, punto 71 del CRR) della Banca. In merito si consideri che l'Emittente presenta un'elevata concentrazione degli impieghi. In particolare, la percentuale dei “grandi rischi” sugli impieghi netti è pari al 53,90% al 31 dicembre 2014, al 42,08% al 31 dicembre 2013, al 35,95% al 31 dicembre 2012 e al 24,18% al 31 dicembre 2011. Inoltre, l'incidenza di tali “grandi esposizioni” rispetto al totale degli impieghi verso la clientela della Banca è pari al 53,90% al 31 dicembre 2014, al 42,08% del 31 dicembre 2013, al 35,95% al 31 dicembre 2012 ed il 24,18% al 31 dicembre 2011. Le due “grandi esposizioni” o “grandi rischi” della Banca, alla data del 31 dicembre 2014, si riferiscono allo Stato italiano e al gruppo Iccrea. Il valore ponderato dell'esposizione verso lo Stato Italiano è pari a 24.762 migliaia di Euro, mentre l'esposizione verso il gruppo Iccrea è pari al 100% del valore Nominale (pari a 136.862 migliaia di Euro). In particolare, l'esposizione verso il gruppo Iccrea era costituita, al 31 dicembre 2013, da finanziamenti e depositi per 116.993 migliaia di Euro e da esposizioni rappresentate da titoli di debito per 6.053 migliaia di Euro. Al 31 dicembre 2014, il valore di bilancio dell'esposizione verso lo Stato italiano registra un incremento rispetto al 31 dicembre 2013 pari al 40,98%, passando dai 511.167 migliaia di Euro, al 31 dicembre 2013, ai 720.631 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014. Per contro il valore di bilancio dell'esposizione verso il gruppo Iccrea registra una diminuzione del 5,53%, dai 144.873 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013 ai 136.862 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014. Alla stessa data, l'esposizione verso il gruppo Iccrea è costituita da finanziamenti e depositi per 107.498 migliaia di Euro, da esposizioni rappresentate da titoli di capitale per 21.827 migliaia di Euro e da esposizioni rappresentate da titoli di debito per 7.536 migliaia di Euro.

Rischio connesso alle modalità di raccolta e di concentrazione

I risultati della Banca sono condizionati principalmente dalla capacità di continuare a finanziare i propri impieghi attraverso la raccolta diretta dalla clientela. Se in futuro il ricorso a tale forma di finanziamento dovesse ridursi, anche a causa di un'eccessiva concentrazione della raccolta in capo ad un numero limitato di soggetti, l'Emittente dovrebbe ricorrere a un incremento della raccolta attraverso fonti più onerose, quali, ad esempio, il mercato interbancario o *private placements* con altri controparti bancarie, con conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Rischio connesso all'adeguatezza patrimoniale

Il 1° gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella direttiva CRD IV e nel regolamento CRR, che traspongono nell'Unione Europea il complesso di riforme inerenti, tra l'altro, i requisiti regolamentari di capitale e di liquidità approvate dal Comitato di Basilea nel corso degli anni 2010/2013 (Basilea III). La Nuova Disciplina Europea per le Banche, oltre a stabilire criteri più stringenti in materia di determinazione delle attività ponderate per il rischio, prevede, in materia di fondi propri delle banche, che queste ultime soddisfino, su base continua, i seguenti coefficienti patrimoniali: (a) Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier 1 capital ratio - CET1*) pari al 4,5%; (b) Capitale di Classe 1 (*Tier 1 capital ratio*) pari al 6% e (c) Capitale Totale (*total capital ratio*) pari all'8%. A far data dal 1° gennaio 2014 è, inoltre, entrata in vigore la Circolare n. 285, con la quale Banca d'Italia, per quanto di propria competenza, ha dato attuazione in Italia alla Nuova Disciplina Europea per le Banche. La Circolare n. 285 prevede, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2014, le banche, in aggiunta ai requisiti patrimoniali sopra indicati, costituiscano una riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*) pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio. Tale riserva di capitale deve essere costituita da elementi computabili nel Capitale Primario di Classe 1, ovvero con capitale di primaria qualità sotto il profilo della capacità di assorbimento delle perdite. Dal 1° gennaio 2016, le banche saranno, inoltre, tenute a costituire, in funzione dell'andamento del mercato del credito, una riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*), da calcolare, con le modalità indicate nella stessa Circolare n. 285, sulla base dell'esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito. In totale, le banche sono tenute a detenere, in aggiunta ai requisiti patrimoniali sopra indicati, l'importo totale di Capitale Primario di Classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale (2,5% dell'esposizione complessiva al rischio) e, dal 2016, al *countercyclical capital buffer* ed alle eventuali ulteriori riserve che potranno essere previste dalla Circolare n. 285 (Requisito Combinato di Riserva di Capitale). Le banche che non rispettano il Requisito Combinato di Riserva di Capitale (alla Data della Nota di Sintesi pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio) possono subire, tra l'altro, limitazioni ne: 1) i pagamenti dei dividendi e le ulteriori distribuzioni in relazione agli strumenti di Capitale Primario di Classe 1; e 2) i pagamenti sugli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1. In caso di mancato rispetto del Requisito Combinato di Riserva di Capitale, l'Emittente potrebbe essere costretto ad adottare ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale e, in tale caso, gli azionisti potrebbero essere chiamati a partecipare ad ulteriori operazioni di aumento di capitale. Alla Data della Nota di Sintesi l'Emittente ha costituito una conservazione del capitale pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio dell'Emittente medesimo, ai sensi della Circolare n. 285. Gli Alla luce di quanto sopra, nonostante l'Emittente, alla Data della Nota di Sintesi e, risulti già adeguato ai requisiti patrimoniali richiesti dalla Nuova

Disciplina Europea per le Banche, non può escludersi che in futuro possano sorgere ulteriori necessità di rafforzamento patrimoniale della Banca.

Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, certi o previsti con ragionevole certezza, quando essi giungono a scadenza. L'Emittente effettua continuamente un controllo del rischio di liquidità conformandosi alle previsioni dell'Autorità di Vigilanza. Normalmente possono essere individuate due forme di rischio di liquidità: (a) il *funding liquidity risk*, cioè il rischio che l'Emittente non sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento ed alle proprie obbligazioni in modo efficiente per incapacità di reperire fondi, senza pregiudicare la sua attività caratteristica e/o la sua situazione finanziaria; (b) il *market liquidity risk*, cioè il rischio che l'Emittente non sia in grado di liquidare un'attività finanziaria senza incorrere in perdite in conto capitale a causa della scarsa liquidità del mercato di riferimento e/o in conseguenza della tempistica con cui è necessario realizzare l'operazione. Nel corso degli ultimi anni il contesto internazionale è stato soggetto a ripetuti e prolungati periodi di elevata volatilità e straordinaria incertezza ed instabilità sui mercati finanziari, causate anche dal fallimento di alcune istituzioni finanziarie e, successivamente, dalla crisi di debito sovrano in alcuni Paesi. Tale stato di incertezza e volatilità ha contribuito ad alimentare, nel corso dei predetti periodi, una significativa difficoltà a reperire liquidità sul mercato istituzionale, contraendo notevolmente la possibilità di ricorso al credito da parte degli operatori. Anche in relazione al futuro, non si possono aprioristicamente escludere ulteriori significative tensioni nel reperimento di liquidità sul mercato. Anche alla luce di quanto sopra, i principali elementi in grado di determinare tensioni di liquidità, sia nella forma di *funding liquidity risk* che in quella del *market liquidity risk*, attengono, tra l'altro, a: (i) l'andamento atteso degli impieghi e/o della raccolta. In particolare, ove l'andamento degli impieghi e/o della raccolta dovesse risultare differente da quanto previsto in sede di definizione del *budget* e/o di pianificazione strategica, ciò potrebbe causare una carenza nelle disponibilità finanziarie necessarie per remunerare ovvero per rimborsare le fonti di finanziamento attivate dall'Emittente; (ii) la concentrazione di rilevanti quote di raccolta o impieghi su un numero limitato di controparti o scadenze; (iii) l'incertezza legata al profilo temporale e/o all'ammontare dei flussi finanziari di alcune specifiche forme tecniche di impiego e di raccolta (poste a vista, margini disponibili, crediti di firma, ecc.); (iv) eventuali operazioni eventi di gestione "straordinaria" che potrebbero determinare esigenze improvvise di liquidità; (v) il numero limitato dei canali di finanziamento disponibili; (vi) il peggioramento delle condizioni di mercato ed alla sfiducia nei mercati finanziari; (vii) incertezze e speculazioni relative alla solvibilità dei partecipanti al mercato, ovvero a problemi operativi relativi a terze parti; e (viii) cambiamenti normativi che potrebbero avere impatto sulla gestione del rischio di liquidità (es. modifiche alle regole di computabilità di attività all'interno delle disponibilità liquide, variazioni nelle regole relative al rifinanziamento presso la BCE).

In aggiunta agli specifici fattori di rischio sopra citati, eventuali situazioni di tensione di liquidità potrebbero essere generate anche dal deteriorarsi delle condizioni sistemiche (ad esempio il verificarsi di una riduzione della liquidità complessiva presente sui mercati per effetto di una recessione economica, o la riduzione del valore realizzabile dagli *asset* in portafoglio derivante da una situazione di incertezza dei mercati). La reperibilità della liquidità destinata allo svolgimento delle varie attività, nonché la possibilità di accedere a finanziamenti a lungo termine sono essenziali per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Emittente. In particolare, la liquidità stabile e i finanziamenti a lungo termine sono essenziali affinché l'Emittente stesso sia nelle condizioni di far fronte agli impegni di pagamento per cassa o per consegna, previsti o imprevisi, in modo da non pregiudicare la propria operatività corrente o la propria situazione finanziaria. Il reperimento di liquidità da parte dell'Emittente, come sopra rilevato, potrebbe essere pregiudicato dall'incapacità dell'Emittente di avere accesso al mercato, dall'incapacità di vendere i propri beni o di rimborsare i propri investimenti (*i.e.*, *funding liquidity risk* e *market liquidity risk*). Nell'ambito della propria attività l'Emittente, per far fronte alle proprie esigenze di liquidità, ha, tra l'altro, fatto ricorso al rifinanziamento presso la BCE. In merito a queste ultime si segnala che la Banca ha aderito, in data 14 settembre 2014, all'offerta T-LTRO (*Target Longer Term Refinancing Operation*) della BCE per un importo pari, al 31 dicembre 2014, a 87.000 migliaia di Euro e con scadenza il 26 settembre 2018, che sostituisce parzialmente le due precedenti operazioni straordinarie LTRO di 12.500 migliaia di Euro e di 121.000 migliaia di Euro presso la stessa BCE (accese rispettivamente il 22 dicembre 2011 ed il 1° marzo 2012 e rimborsate entrambe il 17 settembre 2014. Inoltre, alla data del 31 dicembre 2014, l'Emittente detiene attività finanziarie utilizzabili presso la BCE per un valore complessivo pari a 704,3 milioni di Euro, delle quali un quantitativo pari ad Euro 331,3 milioni di Euro non impegnato. Tale componente non impegnata è costituita prevalentemente da titoli caratterizzati da un elevato grado di liquidabilità, anche in condizioni di *stress*, che potrebbero essere utilizzate a garanzia di ulteriori finanziamenti con controparti di mercato, ovvero con la BCE. La Banca ha, altresì, in essere altre linee di finanziamento accese con l'istituto centrale di categoria. Al 31 dicembre 2014 tale aggregato era formato da cinque finanziamenti accesi con l'istituto centrale di categoria per totali 243.900 migliaia di Euro, di cui: (i) 78.900 migliaia di Euro con scadenza 2 gennaio 2015; (ii) 45.000 migliaia di Euro con scadenza il 2 febbraio 2015; (iii) 40.000 migliaia di Euro con scadenza 9 febbraio 2015; (iv) 40.000 migliaia di Euro con scadenza il 18 febbraio 2015; (v) 40.000 migliaia di Euro con scadenza il 25 febbraio 2015. Alla scadenza tali finanziamenti sono stati sostituiti da operazioni della stessa specie. L'Emittente evidenzia che la composizione del portafoglio di proprietà della Banca, le linee di credito ricevute e i finanziamenti collateralizzati attivati con Iccrea Banca S.p.A. per soddisfare inattese esigenze di liquidità rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità. Una limitata capacità di reperire sul mercato la liquidità necessaria a condizioni favorevoli, ovvero la difficoltà di accesso a finanziamenti a lungo termine a condizioni favorevoli, potrebbero avere effetti negativi sui risultati e sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente. Uno degli indicatori della liquidità dell'Emittente è il *Loan to Deposit Ratio*, che indica il rapporto tra gli impieghi a favore della clientela e la raccolta diretta. Tale indicatore è pari, per l'Emittente, all'84% al 31 dicembre 2013 ed all'82,25% al 30 giugno 2014. L'Emittente provvede al monitoraggio di altri

indicatori di liquidità, quali PLCR – *Liquidity Coverage Ratio* – ed il NSFR – *Net Stable Funding Ratio*. L'indicatore LCR mira ad assicurare che una banca mantenga un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere convertite in contanti per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell'arco di 30 giorni di calendario, in uno scenario di *stress* di liquidità particolarmente acuto specificato dalle autorità di vigilanza. Il valore dell'LCR assunto per l'Emittente al 31 gennaio 2015 è pari al 778% e si attesta al di sopra del valore di riferimento. Il valore dell'NSFR per l'Emittente, calcolato al 31 gennaio 2015, è pari al 113% e si attesta al di sopra del valore di riferimento. Non è possibile escludere che un incremento della percentuale dei volumi impiegati rispetto ai volumi della raccolta, cui eventualmente si aggiunga un incremento dei costi gestionali dell'Emittente, possano rendere più significativo il rischio di liquidità.

Rischio di mercato

Per rischio di mercato si intende il rischio derivante dalla perdita di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio), che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente stesso. Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nell'andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala globale, dalla disponibilità e dal costo dei capitali, da interventi delle agenzie di *rating*, da eventi politici a livello sia internazionale, oppure da conflitti bellici o atti terroristici. Nonostante la Banca abbia adottato, alla Data della Nota di Sintesi, le misure necessarie al fine di contenere l'esposizione a tali rischi e nonostante la Banca compia, per conto proprio, prevalentemente investimenti in strumenti finanziari che presentano in generale un basso profilo di rischio (obbligazioni emesse da Stati, enti sovranazionali, Società appartenenti al "Movimento di Credito Cooperativo", organismi centrali del credito cooperativo) e, coerentemente ai principi cui l'attività s'ispira, non faccia ricorso a strumenti derivati, l'attività d'investimento in strumenti finanziari con risorse proprie comunque comporta, di per sé, un rischio di effetti negativi in termini di possibili minusvalenze sugli investimenti effettuati e conseguentemente sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. In particolare, in merito agli strumenti derivati si precisa che la Banca ha fatto uso di tali strumenti, negli esercizi passati, con finalità di copertura di prestiti obbligazionari di propria emissione. Alla Data della Nota di Sintesi l'Emittente non ha in essere contratti derivati di copertura, se si eccettuano alcune operazioni a copertura di finanziamenti erogati a tasso fisso poste in essere in esercizi precedenti e la cui rappresentazione contabile segue le regole della *fair value option*. Il valore a rischio (VaR) del portafoglio bancario al 31 dicembre 2013 - calcolato secondo il metodo Monte Carlo - è pari a 4.421,3 migliaia di Euro. I principali fattori cui esso è esposto sono il rischio di tasso di interesse, il rischio emittente ed il rischio inflazione. Il valore a rischio (VaR) del portafoglio di negoziazione della Banca al 31 dicembre 2013 - calcolato secondo il metodo Monte Carlo - è pari a 41,8 migliaia di Euro. I principali fattori cui esso è esposto sono il rischio di tasso di interesse, il rischio azionario ed il rischio emittente. In particolare, si evidenzia che, alla data del 30 giugno 2014, il valore della riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita presentava un saldo positivo di 0,1 milioni di euro al netto della fiscalità rispetto al saldo negativo di 1,1 milioni di euro al 31 dicembre 2013, e di 0,2 milioni di euro del 31 dicembre 2012, sempre al netto della fiscalità.

Rischi connessi all'esposizione della Banca al debito sovrano

ChiantiBanca risulta esposta nei confronti del debito sovrano di alcuni Paesi, in gran parte dallo Stato italiano, ma anche da Spagna, Francia, Olanda, Portogallo, Irlanda, Germania, Belgio e Austria. In particolare, si consideri che l'incidenza dell'esposizione della Banca nei confronti del debito sovrano rispetto agli impieghi verso la clientela è pari, al 31 dicembre 2014, al 43,48%. In considerazione dell'esposizione dell'Emittente nei confronti dello Stato italiano, nonché - in misura minore - nei confronti degli altri Paesi dell'Area Euro, non è possibile escludere effetti negativi sui risultati operativi della Banca, nonché sulla relativa situazione economica, patrimoniale e finanziaria ove la situazione del debito sovrano ed, in particolare di quello italiano, dovesse deteriorarsi. In particolare, la Banca, al 31 dicembre 2014, ha un'esposizione sul debito dello Stato italiano per 689.462 migliaia di Euro, di cui 686.525 migliaia di Euro sul portafoglio AFS (*Available For Sale* - disponibile per la vendita) e 2.937 migliaia di Euro nel portafoglio HFT (*Held for trading* - detenuto per il *trading*), in aumento rispetto alle 511.167 migliaia di Euro al 31 dicembre 2013. L'incidenza dell'esposizione dell'Emittente in relazione ai titoli di debito emessi dallo Stato italiani, rispetto all'ammontare complessivo delle attività finanziarie detenute è pari, al 31 dicembre 2014, al 94,2%. Infine, si precisa che il risultato netto della Banca per gli esercizi conclusi il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2012 è stato altresì influenzato positivamente, in maniera significativa, dall'utile derivante da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita. Per l'esercizio 2012, infatti, sono state registrate 15.848 migliaia di Euro di utili da cessione a fronte di 10.047 migliaia di Euro di utile netto di esercizio, mostrando un rapporto tra le due voci pari al 157,74%. Nell'esercizio 2013, invece, sono stati registrati utili da cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita per 15.227 migliaia di Euro a fronte di un utile netto di esercizio pari a 6.092 migliaia di Euro. Gli investimenti in titoli di stato italiani sono effettuati nell'ambito della diversificazione degli attivi e dei connessi apporti reddituali. Detti titoli possono inoltre essere posti a garanzia di operazioni di rifinanziamento effettuate con la BCE, anche per importi significativi. In tale senso, un eventuale abbassamento del *rating* dell'Italia potrebbe portare ad una riduzione degli importi di tali rifinanziamenti, a parità dell'importo delle garanzie, con effetti negativi sulla posizione di redditività e di liquidità della Banca. Si precisa che, ad eccezione dei titoli emessi dallo stato italiano, tutti gli altri titoli di debito emessi da stati sovrani e detenuti dalla Banca sono classificati nel bilancio della stessa come HFT (*Held For Trading*).

Rischio derivante dal disallineamento nell'adeguamento dei tassi d'interesse applicati alla raccolta e agli impieghi dell'Emittente

Il rischio di tasso di interesse rappresenta il rischio connesso alla possibilità di subire minori ricavi o perdite in conseguenza di uno sfavorevole andamento dei tassi di mercato, sia in termini di peggioramento del saldo

dei flussi finanziari attesi sia in termini di valore di mercato di strumenti finanziari detenuti e/o contratti in essere. L'Emittente, incentrando la propria politica operativa nell'attività tipica bancaria di raccolta e di impiego, è particolarmente esposta all'andamento dei tassi di mercato che incidono in misura rilevante sulla dinamica del margine di interesse ed in ultima analisi sui risultati di periodo. Si evidenzia che sia l'attivo che il passivo della Banca "a tasso variabile" a medio e lungo termine si servono degli stessi parametri di indicizzazione per addivenire al "tasso finale" applicato nei contratti/passività obbligazionarie. Tali parametri sono principalmente il tasso Euribor a 6 mesi per i mutui ed il tasso (puntuale e media mensile) Euribor a 3, 6 e 12 mesi per le obbligazioni. In particolare, nel corso degli ultimi anni, la forte discesa dei tassi di interesse applicati alle diverse forme di impiego ha determinato una contrazione della forbice creditizia della Banca (calcolata come differenza tra l'attivo fruttifero a clientela e la raccolta onerosa a clientela) che avrebbe impattato negativamente sul margine di interesse e che avrebbe avuto effetti negativi sui risultati di bilancio dell'Emittente se non si fossero verificati incrementi nei volumi della raccolta onerosa e più che proporzionali aumenti dei volumi degli impieghi fruttiferi. A fronte delle variazioni degli stessi parametri di indicizzazioni sia dell'attivo che del passivo - tuttavia - potrebbe verificarsi un disallineamento temporale dei flussi in entrata o uscita. Sussiste, poi, un ulteriore elemento di sbilanciamento derivante dal fatto che le masse attive e passive, a cui vengono applicati tendenzialmente gli stessi parametri di indicizzazione, in realtà hanno pesi diversi. Tali fenomeni vengono tuttavia monitorati, interpretati e gestiti attraverso la periodica reportistica ALM (Asset Liability Management) predisposta da "Cassa Centrale Banca — Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.". In particolare, con periodicità mensile, viene elaborato un report di "Trasformazione delle scadenze" nel quale viene misurato il grado di equilibrio finanziario a medio lungo termine della Banca. Ciò avviene attraverso: (i) il confronto delle durate medie di impieghi e raccolta (misurando l'intensità del *mismatch* strutturale della Banca); e (ii) il confronto delle masse di impieghi con la raccolta a tempo ed i mezzi patrimoniali della Banca (evidenziando il grado di sostenibilità del processo di trasformazione delle scadenze).

Rischio operativo

Per rischio operativo si intende il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dei servizi, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. Tra le fonti principali del rischio operativo rientrano statisticamente l'instabilità dei processi operativi, la scarsa sicurezza informatica, il crescente ricorso all'automazione, l'*outsourcing* di funzioni aziendali, l'utilizzo di un numero ridotto di fornitori, i cambiamenti di strategia, le frodi, gli errori, il reclutamento, l'addestramento e la fidelizzazione del personale e, infine, gli impatti sociali ed ambientali. Il rischio operativo, in quanto tale, è un rischio puro, essendo ad esso connesse solo manifestazioni negative dell'evento. Tali manifestazioni sono direttamente riconducibili all'attività della Banca e riguardano l'intera struttura della stessa (governo, *business* e supporto). Con riferimento all'eventuale indisponibilità dei sistemi informativi, coerentemente con quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza, l'Emittente ha redatto uno specifico piano di continuità operativa il cui aggiornamento è stato sottoposto, da ultimo, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione in data 19 novembre 2013. Nonostante l'Emittente abbia adottato, alla Data della Nota di Sintesi, misure idonee al fine di mitigare i rischi operativi, questi ultimi potrebbero comunque verificarsi in futuro, anche a causa di eventi imprevedibili fuori dal controllo dell'Emittente stesso. L'eventuale configurarsi di uno o più di tali rischi potrebbe avere effetti pregiudizievoli sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sui risultati della Banca.

Rischio reputazionale

Il rischio reputazionale è definito dalla Circolare n. 285 come "il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della banca da parte di clienti, controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza". La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli sforzi verso l'attuazione di adeguati presidi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In questa direzione, l'istituzione della funzione di *compliance* interna alla Federazione Toscana BCC, permanente, efficace e indipendente, dedicata al controllo di conformità alle norme, si pone come presidio organizzativo rivolto alla gestione e al controllo dei rischi legali e di quelli reputazionali ai primi collegati. L'Emittente svolge l'attività d'intermediazione creditizia in conformità ai principi ispiratori del "Movimento di Credito Cooperativo" e in coerenza con i valori dell'economia sociale e civile, volti al perseguimento di uno sviluppo economico e sociale rispettoso dei valori morali. La reputazione dell'Emittente come soggetto operante nel rispetto dei suddetti principi rappresenta un fattore chiave rispetto ai rapporti con i soci, i clienti e i *partner* commerciali. Pertanto, qualsiasi atto o evento relativo all'Emittente e/o al "Movimento di Credito Cooperativo" che ne leda la reputazione potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Rischi legati alle operazioni con soggetti correlati

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre operazioni nei confronti di tali soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse ovvero esposizione della Banca a rischi non adeguatamente monitorati e presidiati, nonché potenziali danni per depositanti ed azionisti. Relativamente a tale tipologia di rischio mette conto evidenziare che alla data del 31 dicembre 2014 la Banca ha posto in essere con parti correlate operazioni attive per un ammontare complessivo pari a 14.234 migliaia di Euro ed operazioni passive per 3.175 migliaia di Euro. Inoltre, alla stessa data, il totale dei crediti riconducibili ai rapporti con parti correlate è pari allo 0,89% del totale dei crediti a bilancio (voce 70) e corrisponde ad uno 0,56% del totale dell'attivo. La raccolta diretta con parti correlate invece è pari allo 0,16% del totale dei debiti verso clientela (voci bilancio 20 – 30 - 50) e corrisponde

ad uno 0,12% del passivo. Le operazioni con parti correlate, per quanto concerne i rapporti attivi, sono riconducibili ad aperture di credito in conto corrente, mutui, prestiti personali e anticipi e sconti su documenti. Per quanto concerne, invece, i rapporti passivi sono riconducibili a conti correnti passivi, depositi a risparmio, pronti contro termine e obbligazioni e certificati di deposito della Banca. Infine, si precisa che la Banca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 novembre 2013, si è dotata di un apposito "Regolamento in materia di interessi degli esponenti aziendali, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla Banca", poi aggiornato in data 25 settembre 2014, disciplinante le procedure da seguire nei casi interessati. Le operazioni con parti correlate sono regolarmente poste in essere a condizioni di mercato. Inoltre, la Banca opera sempre nel rispetto della normativa vigente, dando adeguata motivazione delle ragioni e della convenienza economica per la conclusione delle operazioni con parti correlate.

Presidio dei Rischi

Le tipologie di rischio individuate nei paragrafi che precedono sono gestite e presidiate dalla Banca in conformità alle policy interne della stessa e attraverso una struttura organizzativa, processi aziendali, risorse umane e strumenti volti all'identificazione, monitoraggio, controllo e gestione di tali rischi. In particolare, l'Emittente ha al suo interno le funzioni *compliance*, *risk management* e di controllo andamentale del credito, alle quali sono attribuiti il monitoraggio dei livelli di rischio assunti, al fine di presidiare più efficacemente i suddetti rischi, stabilendo specifiche procedure per il loro controllo, nonché il monitoraggio sull'andamento degli impieghi che presentano elementi di anomalia. L'Emittente ha al suo interno il servizio di *internal auditing*. Tuttavia, qualora le politiche e le procedure delle funzioni *compliance* e *risk management*, controllo andamentale del credito, nonché dell'*internal auditing*, volte a identificare, monitorare e gestire tali rischi non si dovessero rivelare sempre adeguate, l'Emittente potrebbe essere soggetto a possibili effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente. Qualora le politiche e le procedure interne di gestione dei rischi dell'Emittente non dovessero rivelarsi adeguate, esponendo il medesimo a rischi non preventivati ovvero non quantificati correttamente, l'Emittente potrebbe subire perdite, anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria. Si segnala, inoltre, che indipendentemente dall'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne, in ragione delle attuali condizioni di incertezza economica e volatilità del mercato, non è possibile escludere il verificarsi, in futuro, di eventi pregiudizievoli derivanti da circostanze imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria. Nel corso degli esercizi conclusi il 31 dicembre 2013, il 31 dicembre 2012 ed il 31 dicembre 2011, nonché sino alla Data della Nota di Sintesi, non sono emerse particolari criticità in relazione al presidio dei rischi.

Rischi connessi agli impatti derivanti dalle incertezze del contesto macro-economico sull'andamento dell'Emittente

La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzate dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia italiana (inclusa la sua affidabilità creditizia), unico Paese in cui l'Emittente opera, nonché dell'Area Euro nel suo complesso. Come noto, i sistemi finanziari italiano ed internazionale hanno operato in condizioni di difficoltà a partire dal 2007 ed i mercati finanziari hanno avuto un andamento particolarmente negativo dopo le dichiarazioni di insolvenza di alcuni primari istituti finanziari internazionali, intervenute a partire dal settembre 2008. Questa situazione ha portato a gravi distorsioni dei mercati finanziari di tutto il mondo, con criticità senza precedenti sul fronte della raccolta di liquidità, in particolare a livello del sistema bancario internazionale. Dopo un breve periodo di miglioramento sul fronte del sistema finanziario, le difficoltà connesse al sostenimento del debito sovrano di alcuni Paesi dell'Area Euro hanno acuito le tensioni dei mercati finanziari e, nel 2011, l'effetto contagio si è propagato anche all'Italia producendo difficoltà straordinarie sui mercati finanziari e sulla capacità di raccolta del sistema bancario nazionale. Le misure successivamente adottate dalle istituzioni politiche e monetarie hanno progressivamente ridotto gli impatti della crisi sul sistema finanziario, ma gli effetti della stessa si sono, comunque, propagati all'economia reale, producendo una fase di recessione eccezionalmente forte e duratura. Nel 2014 la situazione del debito sovrano italiano è migliorata, ma i segnali di ripresa economica del nostro Paese sono ancora molto deboli e, comunque, in notevole ritardo rispetto al resto dell'Unione. In generale, il contesto economico del nostro Paese continuerà ad essere caratterizzato dalla presenza di numerose fonti di incertezza anche per il 2015. Si segnala che, alla Data della Nota di Sintesi, sono presenti posizioni in essere su debiti governativi di Portogallo, Irlanda, Spagna e Grecia per complessivi 2.069 migliaia di Euro. Tutte le sopra menzionate circostanze hanno determinato per l'Emittente, come per la maggior parte delle banche italiane, un rallentamento delle attività, una diminuzione del valore delle attività, nonché ulteriori costi derivanti da svalutazioni e deprezzamenti, con una conseguente diminuzione della profittabilità. La persistenza degli elementi di rischio citati, con particolare riguardo al deterioramento della situazione economica generale, possono determinare effetti negativi sulla capacità di generazione del reddito, sul contenimento dei costi operativi, sulla qualità degli attivi creditizi, sul costo della raccolta e sul livello di incidenza degli oneri fiscali e, quindi, sugli utili conseguibili nel prossimo futuro.

Rischio connesso alle controversie in materia di anatocismo

Nel 1999 la Corte di Cassazione (sentenze n. 2374/1999 e 3096/1999), mutando la propria precedente giurisprudenza, ha dichiarato non legittima la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti. Pertanto, in considerazione del nuovo orientamento assunto dalla Suprema Corte, la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi non integra un "uso normativo", bensì un "uso negoziale", come tale inidoneo a derogare al divieto di anatocismo previsto dall'articolo 1283 del Codice Civile. Successivamente, il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 ha affermato la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi nei conti correnti bancari, purché siano conteggiati con la medesima periodicità gli interessi debitori e creditori. Potrebbero, pertanto, sorgere contenziosi in merito ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto

1999, n. 342. Inoltre, si consideri che l'articolo 2, comma 61 del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. "Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, in materia di anatocismo bancario, aveva introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2395 del Codice Civile che, per quanto riguarda la prescrizione delle azioni legali relative al rimborso degli interessi anatocistici indebitamente pagati, faceva decorrere il termine decennale dal momento dell'annotazione della relativa operazione sul conto anziché dal giorno della chiusura del conto corrente. La disposizione in esame è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 5 aprile 2012, n. 78. Da ultimo, l'articolo 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità"), modificando l'articolo 120 del TUB, ha previsto che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale" (ora, articolo 120, comma 2, lett. b) del TUB), conferendo altresì delega al CICR per la definizione delle modalità ed i criteri di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie. Alla Data della Nota di Sintesi, sono in corso cause pendenti nei confronti dell'Emittente in materia di anatocismo per 3.613 migliaia di Euro. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale relativo al *dies a quo* di decorrenza della prescrizione delle cause in materia di anatocismo, nonché delle incertezze connesse alle recenti modifiche normative, non è possibile escludere che il numero complessivo delle cause pendenti in tale materia possa subire un incremento, con conseguenti effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria nonché sui risultati economici dell'Emittente. A fronte dei procedimenti giudiziari in cui è parte, al fine di fronteggiare le possibili perdite, alla data del 30 giugno 2014, la Banca ha ritenuto di effettuare prudenzialmente accantonamenti per 528 migliaia di Euro.

Rischio connesso ai procedimenti giudiziari in essere

Risultano attualmente pendenti alcune vertenze giudiziali nei confronti della Banca, connesse all'ordinario svolgimento dell'attività bancaria. La principale tipologia di controversie è relativa alla materia di anatocismo (si rimanda pertanto a quanto indicato al precedente paragrafo). Solamente una causa verte su errata imputazione di interessi su contratto di mutuo, per 204 mila Euro. Alla Data della Nota di Sintesi risultano pendenti procedimenti giudiziari nei confronti della Banca per un *petitum* complessivo pari a 8.721 migliaia di Euro. A fronte di tali passività potenziali è stata accantonata, nell'apposito fondo rischi, una somma pari a 804 migliaia di Euro, che include anche gli accantonamenti per il contenzioso in materia di anatocismo.

Rischio connesso alle operazioni di Cartolarizzazione

Nel corso degli esercizi 2005 e 2006 la Banca ha perfezionato operazioni di Cartolarizzazione di Crediti Performing costituiti da mutui ipotecari concessi alla clientela della stessa (valore residuo al 31 dicembre 2013 dei portafogli crediti ceduti pari a 10.275 migliaia di Euro). L'aspetto più rilevante di una operazione di Cartolarizzazione consiste nello stabilire quanto dei rischi sottostanti al portafoglio ceduto siano effettivamente stati trasferiti al cessionario delle attività. Tuttavia, le operazioni di Cartolarizzazione effettuate dall'Emittente, non hanno comportato il trasferimento dei rischi e dei benefici in capo alla Banca e pertanto, per la prevalenza della sostanza sulla forma, anche ai fini di rappresentazione di bilancio gli attivi ceduti continuano ad essere esposti nell'attivo patrimoniale in contropartita di una posta che esprime i titoli in circolazione emessi dal veicolo. Il mancato trasferimento dei rischi e dei benefici del portafoglio ceduto, la reinscrizione in bilancio degli attivi ceduti e dei relativi effetti economici come se non fossero mai stati trasferiti, l'assimilazione della cartolarizzazione ad una operazione di provvista, riconduce l'entità dei rischi da Cartolarizzazione a quelle situazioni potenzialmente suscettibili di generare oneri/perdite che scaturiscono dall'esistenza stessa dei contratti e dei relativi aspetti giuridici, civilistici e fiscali sottostanti all'operazione. Inoltre, tutte le fasi che portano a perfezionare un'operazione di Cartolarizzazione comportano decisioni, previsioni o proiezioni che sono esposte all'alea di potersi o meno puntualmente concretizzare.

Rischio di leva finanziaria eccessiva

Con il termine "leva finanziaria" si intende il rapporto tra i fondi propri della Banca rispetto alle sue attività, alle sue obbligazioni fuori bilancio e alle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto (escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione della Banca). Il rischio di una leva finanziaria eccessiva si verifica ove l'Emittente abbia un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (e in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria). Tale situazione potrebbe rendere la Banca vulnerabile e, di conseguenza, potrebbe richiedere l'adozione di misure correttive, ivi inclusa la vendita di attività, con conseguente contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Al fine di quantificare e mitigare tale rischio, è stato introdotto un nuovo strumento di regolamentazione e vigilanza, il c.d. coefficiente di leva finanziaria. Tale coefficiente è calcolato come la misura del capitale di maggiore qualità della Banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva al rischio dell'Emittente ed è espresso in percentuale. Conformemente agli accordi internazionali in materia, è stato ritenuto opportuno introdurre il coefficiente di leva finanziaria in modo graduale e, dapprima non vincolante, in vista della eventuale introduzione di un coefficiente vincolante nel 2018. Alla Data della Nota di Sintesi il valore di tale coefficiente non è ancora stato stabilito dalla normativa rilevante in materia. In particolare, entro il 31 dicembre 2016 la Commissione Europea deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto e sull'efficacia del coefficiente di leva finanziaria e, se del caso, presentare, una proposta legislativa per l'introduzione di un numero appropriato di livelli del coefficiente di leva finanziaria che le banche, seguendo diversi modelli aziendali, sarebbero tenute ad osservare, proponendo un'adeguata calibrazione per tali livelli nonché appropriati aggiustamenti della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva al rischio. La Banca, come previsto dalla normativa applicabile, monitora il livello e le variazioni del coefficiente di leva finanziaria, nonché il rischio ad esso correlato, nel quadro del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). La misurazione, e il controllo nel continuo, del coefficiente di leva finanziaria è finalizzata, tra l'altro, a perseguire i seguenti obiettivi: (i)

contenere l'accumulazione di leva finanziaria e dunque attenuare i repentini processi di *deleveraging* verificatisi nel corso della crisi; e (ii) limitare le eventuali possibili inefficienze connesse all'attuale sistema di calcolo degli attivi ponderati per il rischio. Alla Data della Nota di Sintesi l'indicatore di leva finanziaria della Banca è pari a 12,16 volte il patrimonio della stessa.

Rischio connesso alle informazioni relative alla situazione economica e patrimoniale dell'Emittente al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2013 e alle informazioni riferite all'esercizio concluso il 31 dicembre 2014

Le informazioni relative alla situazione economica e patrimoniale dell'Emittente al 30 giugno 2014 e al 30 giugno 2013 sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, rispettivamente, il 7 agosto 2014 ed il 20 settembre 2013 e sono state predisposte esclusivamente per la determinazione dell'utile semestrale ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza. Gli investitori sono, dunque, tenuti a considerare che tali informazioni, pur predisposte nel rispetto dei principi contabili applicabili, non sono state estratte da una relazione finanziaria infrannuale, come definita dallo IAS 34, e, pertanto, non è disponibile una relazione della Società di Revisione riferibile alle stesse. Inoltre, si precisa che le informazioni finanziarie riferite al 31 dicembre 2014 contenute nella Nota di Sintesi sono state comunicate a Banca d'Italia - nell'ambito delle segnalazioni periodiche richieste dall'Autorità di Vigilanza - in data 10 febbraio 2015 e non sono state sottoposte all'attività di revisione da parte della Società di Revisione. Per tale ragione potrebbero differire dai corrispondenti dati che saranno riportati nel bilancio d'esercizio della Banca al 31 dicembre 2014.

Rischio connesso all'assenza di rating

All'Emittente non è stato attribuito alcun *rating*. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente.

Rischi connessi alla concorrenza nel settore bancario e finanziario

L'Emittente è soggetto ai rischi derivanti dalla concorrenza propria dei rispettivi settori di attività. I mercati nei quali opera l'Emittente sono da tempo caratterizzati da un'elevata competitività. In particolare, nell'ultimo decennio il sistema bancario nazionale è stato interessato da numerose operazioni di fusione e acquisizione che ne hanno aumentato il grado di concentrazione, riducendo il numero degli operatori. L'espansione di intermediari di piccola dimensione al di fuori delle tradizionali aree geografiche di riferimento ha, viceversa, ridotto la concentrazione sui mercati locali. Il quadro è stato poi reso più complesso dall'ingresso sul mercato di operatori stranieri altamente competitivi anche per effetto di strutture di costo della filiera produttiva più leggere e flessibili. La fase di consolidamento del mercato in atto è connotata da una elevata competitività, resa ancor più robusta dal recepimento delle direttive comunitarie, tese a liberalizzare il settore bancario dell'Unione Europea, dalla deregolamentazione del settore bancario, che ha incentivato la concorrenza nel comparto tradizionale, dalla maggiore concorrenza sul mercato del risparmio gestito. Inoltre, l'evoluzione del quadro normativo europeo e l'adeguamento degli ordinamenti nazionali in tema di servizi di pagamento hanno profondamente modificato la struttura del mercato dei pagamenti al dettaglio, mirando ad accrescere la trasparenza e la concorrenza ed a rafforzare la fiducia dei consumatori negli strumenti elettronici. Di conseguenza, l'Emittente potrebbe non riuscire a mantenere o aumentare i volumi di attività e i livelli di redditività conseguiti in passato, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della Società stessa.

Rischi relativi all'area geografica di riferimento dell'Emittente

L'Emittente ha sede legale nel Comune di Monteriggioni (SI) e direzione generale nel Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI). La Banca opera nel territorio di detti comuni, dei comuni ove ChiantiBanca ha proprie succursali (tutte situate nelle Province di Siena, Firenze e Prato) nonché dei comuni ad essi limitrofi. L'attività dell'Emittente è, quindi, particolarmente legata alle variazioni dello scenario locale delle tre province sopramenzionate, per il quale, data la critica situazione nazionale, le previsioni mostrano notevoli incertezze circa la crescita futura dell'economia. Qualora in Italia ed in particolare in tali province toscane, dovessero persistere condizioni economiche avverse e dovesse manifestarsi una situazione di perdurante incertezza economica e/o l'eventuale ripresa economica dovesse rivelarsi più lenta rispetto a quanto previsto, potrebbero verificarsi effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario

ChiantiBanca è soggetto a un'articolata regolamentazione e alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, della Consob e dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), per quanto attiene all'attività di banca-assicurazione. La normativa applicabile alle banche disciplina i settori in cui gli istituti di credito possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e la solidità degli stessi, limitandone l'esposizione al rischio. L'Emittente è altresì soggetto alla normativa applicabile ai servizi di investimento che disciplina, tra l'altro, l'attività di vendita e collocamento degli strumenti finanziari. Il rischio attinente alla mancata conformità delle attività alle norme applicabili è gestito dall'Emittente mediante l'attività di controllo espletata dal proprio sistema dei controlli interni ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza. Non è possibile escludere che in futuro vengano adottate nuove leggi e regolamenti che potrebbero comportare un incremento dei costi operativi e avere effetti negativi sull'attività, i risultati e le prospettive dell'Emittente. Più specificatamente, con riferimento alla disciplina che attiene alle banche di credito cooperativo va tenuto presente che nessun soggetto può essere intestatario di quote per un valore nominale complessivo eccedente 50.000 Euro. Inoltre, ciascun socio, indipendentemente dalle quote possedute, ha la possibilità di esprimere in Assemblea solo un voto (voto capitario). Eventuali modifiche a tale normativa potrebbero comportare cambiamenti anche significativi alle modalità di formazione ed espressione della volontà Assembleare.

Implementazione di Basilea III nell'ordinamento europeo: la direttiva CRD IV e il regolamento CRR

Il 1° gennaio 2014 è divenuta applicabile la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nella direttiva CRD IV e nel regolamento CRR, che traspongono nell'Unione Europea il complesso di riforme inerenti, tra l'altro, i requisiti regolamentari di capitale e di liquidità approvate dal Comitato di Basilea nel corso degli anni 2010/2013 (Basilea III). La Nuova Disciplina Europea per le Banche, che dovrebbe essere applicata gradualmente fino ad essere pienamente efficace entro il 2019 (c.d. *phase-in*), oltre a stabilire criteri più stringenti in materia di determinazione delle attività ponderate per il rischio, prevede, in materia di fondi propri, che le banche soddisfino, su base continuativa, coefficienti patrimoniali più elevati per quanto riguarda il capitale di maggiore qualità. Tale disciplina ha, inoltre, (i) abolito la distinzione tra strumenti computabili nel Capitale di Classe 2 e nel Capitale di Classe 3, eliminando quest'ultima classe di capitale, e tra quelli classificati come *Lower Tier 2* ed *Upper Tier 2*; (ii) previsto una disqualificazione, anche su base graduale, di taluni strumenti computati nel Capitale Primario di Classe 1 o nel Capitale Aggiuntivo di Classe 1 o Classe 2; (iii) introdotto (a) un coefficiente di leva finanziaria (*leverage ratio*) come misura complementare ai requisiti patrimoniali basati sul rischio e (b) due indicatori di liquidità, uno a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*, o *LCR*), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un *buffer* di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave tensione, e uno di liquidità strutturale (*Net Stable Funding Ratio*, o *NSFR*) con orizzonte temporale superiore all'anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. A far data dal 1° gennaio 2014 è, inoltre, entrata in vigore la Circolare n. 285, con la quale l'Autorità di Vigilanza, per quanto di propria competenza, ha dato attuazione in Italia alla Nuova Disciplina Europea per le Banche. La Circolare n. 285 prevede, tra l'altro, che dal 1° gennaio 2014 le banche, in aggiunta ai requisiti patrimoniali previsti dal Regolamento CRR, costituiscano una riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*) del 2,5% su base consolidata, ovvero su base individuale per le banche non appartenenti a gruppi bancari. Dal 1° gennaio 2016, le banche saranno, inoltre, tenute a costituire, in funzione dell'andamento del mercato del credito, una riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*), da calcolare, con le modalità indicate nella stessa Circolare, sulla base dell'esposizione complessiva di ciascuna banca al rischio di credito. Le suindicate riserve di capitale devono essere costituite da Capitale Primario di Classe 1, ovvero con capitale di primaria qualità sotto il profilo della capacità di assorbimento delle perdite.

La Bank Recovery and Resolution Directive

Tra le novità regolamentari, si segnala la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'istituzione di un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (la c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12 giugno 2014. La BRRD dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 31 dicembre 2014, ad eccezione delle norme contenute nel Titolo IV, Cap. IV, sez. 5 (c.d. *bail-in*) che dovranno essere adottate, al più tardi, entro il 1° gennaio 2016. Alla Data del della Nota di Sintesi non sono state emanate le disposizioni di recepimento della BRRD nella disciplina nazionale. La BRRD ha l'obiettivo di fornire alle autorità degli Stati Membri preposte alla risoluzione delle crisi degli enti creditizi (c.d. *resolution authorities*, d'ora in avanti le "Autorità") strumenti idonei per affrontare situazioni di dissesto, salvaguardando, da un lato, la stabilità del sistema finanziario inteso nel suo complesso, riducendo al minimo i costi pubblici e le distorsioni economiche e dall'altro, la continuità dell'attività d'impresa dell'ente creditizio, con la prospettiva di un ripristino della sua sostenibilità economica. Nello specifico, ai sensi della BRRD le Autorità potranno: (i) adottare misure preparatorie e piani per ridurre al minimo i rischi di problemi potenziali (preparazione e prevenzione); (ii) in caso di problemi incipienti, arrestare il deterioramento della situazione della banca in fase precoce in modo da evitare l'insolvenza (intervento precoce); e (iii) se l'insolvenza di un ente dovesse mettere a rischio interessi pubblici, adottare uno strumento chiaro per risanare o liquidare la banca in modo ordinato, preservando le sue funzioni essenziali e limitando al massimo l'esposizione dei contribuenti alle perdite in caso di insolvenza. Gli strumenti di risoluzione previsti ai sensi della BRRD, troveranno applicazione ove le Autorità riterrà che: (a) una banca sia in situazione di dissesto o a rischio di dissesto; (b) non si possa ragionevolmente prevedere che qualsiasi misura alternativa per la banca in questione, incluse misure da parte del settore privato, permetta di evitare il dissesto della banca in tempi ragionevoli; e (c) un'azione di risoluzione sia necessaria nell'interesse pubblico. In particolare, in sede di risoluzione delle crisi, l'Autorità potrà utilizzare, singolarmente o in combinazione tra loro, i seguenti strumenti: (i) un "ente-ponte" (c.d. *bridge bank*), al quale trasferire temporaneamente, in tutto o in parte, le attività della banca, al fine di cedere, successivamente, tali attività ad acquirenti di mercato; (ii) vendita delle attività, in tutto o in parte, a soggetti diversi da un "ente-ponte", senza necessità di ottenere il consenso degli azionisti o di soddisfare i requisiti procedurali altrimenti applicabili; (iii) separazione delle attività, al fine di trasferire quelle maggiormente deteriorate o di difficile valutazione ad un veicolo di gestione a controllo pubblico (c.d. *bad bank*); e (iv) il *bail-in* a fini di ricapitalizzazione, imponendo perdite agli azionisti e ad alcune categorie di creditori, tramite svalutazione o conversione in capitale dei crediti vantati da questi ultimi, in misura sufficiente a ripristinare le condizioni di solvibilità della banca o capitalizzare un "ente-ponte". I principi generali che regoleranno l'attività delle Autorità in sede di risoluzione delle crisi sono così riassumibili: (i) assegnazione delle perdite in via prioritaria e prevalente agli azionisti ed in via successiva e sussidiaria ai creditori; (ii) garanzia del principio della parità di trattamento dei creditori (salvo che un differente trattamento sia giustificato da ragioni di interesse generale); e (iii) tutela dei creditori, i quali non potranno sostenere perdite maggiori di quelle che avrebbero subito ove la banca fosse stata sottoposta alle procedure di liquidazione ordinarie (c.d. *no creditor worse off*). Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Nell'applicazione dello strumento del "bail-in", l'Autorità dovrà tenere conto dell'ordine di priorità dei crediti previsto dalle procedure ordinarie di insolvenza, salvo quanto previsto dalla BRRD, che attribuisce all'Autorità il potere di escludere interamente o parzialmente forme di passività nel rispetto di specifiche condizioni ed entro

		<p>determinati limiti. In particolare, ai sensi della BRRD, nell'applicare lo strumento del <i>bail-in</i>, l'Autorità dovrebbe esercitare i poteri di svalutazione e di conversione, fatte salve le eventuali esclusioni previste dalla BRRD medesima, tenendo in considerazione la seguente gerarchia: (a) gli elementi del Capitale Primario di Classe 1; (b) gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi della lettera a) è inferiore alla somma ritenuta necessaria ai sensi della BRRD; (c) gli strumenti di Capitale di Classe 2 se, e soltanto se, la svalutazione totale ai sensi delle lettere a) e b) è inferiore alla somma ritenuta necessaria ai sensi della BRRD; (d) il valore nominale del debito subordinato diverso dal Capitale Aggiuntivo di Classe 1 o Capitale di Classe 2 conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri titoli di proprietà e degli strumenti, effettuata conformemente alle lettere a), b) e c) è inferiore alla somma ritenuta necessaria ai sensi della BRRD; ed (e) il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività conformemente alla gerarchia dei crediti prevista nella procedura ordinaria di insolvenza, compresi i depositi secondo la gerarchia di cui all'articolo 108 della BRRD, se, e soltanto se, la svalutazione effettuata conformemente alle lettere da a) a d) è inferiore alla somma ritenuta necessaria ai sensi della BRRD. Nell'applicazione dello strumento del "<i>bail-in</i>", nonché delle ulteriori misure previste dalla BRRD, i crediti vantati dagli azionisti nei confronti della società potrebbero essere cancellati o ridotti in misura significativa; inoltre, gli azionisti potrebbero vedere diluita fortemente la propria partecipazione nel caso in cui le passività della banca venissero convertite in azioni a rapporti di conversione particolarmente sfavorevoli per gli stessi.</p>
D.3	<p>Principali rischi specifici per gli strumenti finanziari e per l'offerta</p>	<p><i>Rischi relativi alla difficoltà del disinvestimento per mancanza di quotazione delle Azioni</i> Le Azioni oggetto dell'Offerta di cui alla presente Nota di Sintesi non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o straniero o in alcun sistema multilaterale di negoziazione (MTF), per cui - salve le disposizioni statutarie in materia di recesso del Socio - i sottoscrittori delle stesse sono esposti ai rischi connessi alla difficoltà di liquidare le Azioni. Non sussistendo per tali strumenti un mercato, il disinvestimento sarà possibile a condizione che il titolare delle Azioni riesca a trovare, per suo conto, un soggetto interessato all'acquisto. Inoltre, nel caso in cui il soggetto interessato all'acquisto non sia già Socio dell'Emittente, ai fini della cessione parziale o totale, è necessario il preventivo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione che, rilevate le condizioni di ammissibilità, provvederà all'iscrizione del soggetto acquirente nel Libro dei Soci. Si segnala che l'Emittente non intende presentare domanda per l'ammissione a quotazione delle Azioni su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF), né intende agire in qualità di internalizzatore sistematico. L'Emittente, inoltre, non ha alcun obbligo di riacquistare le proprie Azioni. Gli investitori devono, pertanto, considerare che potrebbero trovarsi nell'impossibilità di rivendere a terzi le proprie Azioni, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare contropartita, o nella difficoltà di vendere le medesime azioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative e trovarsi conseguentemente nella condizione di dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione.</p> <p><i>Rischi connessi all'esistenza di limiti alla trasferibilità delle azioni</i> Ai sensi dell'articolo 2530, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, le azioni dei Soci non possono essere cedute a soggetti non Soci con effetto verso la Società, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione. Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato la cessione delle Azioni, il Socio può richiedere di recedere dall'Emittente. Tuttavia, in tale caso, il recesso è subordinato a una deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere adottata, sentito il Collegio Sindacale, tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della Banca. Il rimborso delle Azioni, inoltre, potrebbe essere soggetto alla preventiva autorizzazione di Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 del CRR. In caso di cessione di azioni fra Soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata e chiedere le relative variazioni del Libro dei Soci (articolo 21 Statuto Sociale). Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse.</p> <p><i>Rischio relativo all'esistenza di limiti alla distribuzione dell'utile</i> Le Azioni, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto danno diritto al dividendo deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di Socio e nel caso di sottoscrizione di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse. In particolare, si segnala che chi sottoscrive le Azioni oggetto della presente Offerta percepirà i dividendi <i>pro rata temporis</i>, a seconda del momento in cui è divenuto Socio e ha pagato il prezzo di sottoscrizione, come meglio indicato nell'elemento C.1 della presente Nota di Sintesi. L'eventuale distribuzione degli utili e la relativa determinazione del dividendo spettante a ciascuna azione sono deliberati dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria in occasione generalmente dell'approvazione del bilancio di esercizio. Ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto l'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue: (a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale; (b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli utili eventualmente residui potranno essere: (c) destinati all'aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; (d) assegnati ad altre riserve o fondi; (e) distribuiti ai Soci, purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; e (f) attribuiti ai Soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 50. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità. In nessun caso, pertanto, ferme le previsioni sopra indicate in relazione alla partecipazione <i>pro rata temporis</i> agli eventuali dividendi relativi agli esercizi 2015/2016, i Soci percepiranno un dividendo superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. In relazione alla distribuzione degli utili, gli investitori devono, inoltre, considerare quanto segue: 1) la BCE, con raccomandazione del 28 gennaio 2015 (BCE/2015/2), ha formulato alle banche sottoposte alla sua supervisione specifiche raccomandazioni sul pagamento di</p>

dividendi nel 2015, a valere sui risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, e ha richiesto alle autorità di vigilanza nazionali (tra cui la Banca d'Italia) di applicare le medesime raccomandazioni agli istituti di credito meno significativi che non sono sottoposti alla sua vigilanza diretta (tra cui l'Emittente). In particolare, la BCE ha raccomandato quanto segue: (i) le banche che soddisfano i requisiti patrimoniali attualmente applicabili e hanno già raggiunto i coefficienti patrimoniali previsti dal CRR per il 2019 (coefficienti *fully loaded* o anche detti *fully phased*) dovrebbero adottare una politica di distribuzione dei dividendi conservativa che permetta loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate; (ii) le banche che soddisfano i requisiti patrimoniali attualmente applicabili, ma non hanno ancora raggiunto i coefficienti patrimoniali previsti dal CRR per il 2019 (coefficienti *fully loaded*), dovrebbero anch'esse adottare una politica di distribuzione dei dividendi conservativa, pagando in linea di principio dividendi solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare verso il raggiungimento nel 2019 dei propri coefficienti patrimoniali; (iii) gli enti creditizi che hanno una carenza patrimoniale non dovrebbero distribuire dividendi; 2) Banca d'Italia, a seguito della suddetta raccomandazione della BCE, ha dunque raccomandato alle banche da lei vigilate di adottare, pur in presenza di utili distribuibili, politiche di distribuzione dei dividendi che consentano di mantenere - a livello individuale e consolidato - condizioni di adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, coerenti con il complesso dei rischi assunti, idonee a favorire l'allineamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla Nuova Disciplina Europea per le Banche e a garantire la copertura dei livelli di capitale interno calcolati nell'ambito del processo di *Internal Adequacy Assessment Process*. L'Emittente alla Data della Nota di Sintesi soddisfa pienamente i requisiti patrimoniali previsti dalla Nuova Disciplina Europea per le Banche e ha già raggiunto i coefficienti patrimoniali richiesti dal CRR per il 2019, per cui rientra tra le banche indicate al punto 1) (i) che precede. Ogni decisione relativa a future distribuzioni sarà assunta dalla Banca in conformità alle suindicate raccomandazioni della BCE e della Banca d'Italia, nonché nel rispetto delle norme di legge e statutarie applicabili, che, tra l'altro, già prevedono, come indicato in precedenza, una disciplina di distribuzione dell'utile conservativa, ai sensi della quale (a) il 70% dell'utile di esercizio deve essere destinato all'incremento della riserva legale (computabile nel patrimonio di vigilanza della Banca ai sensi del CRR) e (b) gli utili destinati ai Soci non devono superare l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Rischi connessi a conflitti d'interesse in ordine al collocamento delle azioni oggetto di Offerta

Le Azioni oggetto dell'Offerta saranno collocate da ChiantiBanca, che nello svolgimento di questa attività, si troverà in situazione di conflitto d'interesse, essendo al contempo l'Emittente e il collocatore delle Azioni.

Rischio relativo alle modalità di determinazione del prezzo delle Azioni

Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni oggetto della presente Offerta varia in funzione dello *status* del sottoscrittore all'atto della richiesta, a seconda cioè che lo stesso sia o non sia già Socio di ChiantiBanca. In particolare il prezzo di sottoscrizione delle Azioni per chi è già Socio della Banca è pari al valore nominale delle Azioni, ovvero Euro 30,09. Il prezzo di sottoscrizione delle Azioni, invece, per chi non risulta essere Socio all'atto della richiesta è pari al valore nominale delle Azioni (Euro 30,09) maggiorato di un sovrapprezzo di Euro 1,00. Tale sovrapprezzo è stato determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea del 6 maggio 2014, ai sensi dall'articolo 22 dello Statuto, che prevede appunto che l'Assemblea possa determinare annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci. Il prezzo di offerta è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile e in conformità al sopra richiamato articolo 22 dello Statuto, tenendo presente la natura di banca di credito cooperativo dell'Emittente, i diritti dei soci sul patrimonio della Banca, che sono limitati al capitale sociale della stessa e non si estendo all'intero patrimonio sociale, nonché il divieto di emettere azioni al di sotto del relativo valore nominale. Non sono stati utilizzati altri metodi di determinazione del prezzo di offerta. In merito all'entità del sovrapprezzo si fa presente, invece, che lo stesso è stato mantenuto costante al valore determinato al momento della costituzione della Banca (si tenga ulteriormente presente che Banca Monteriggioni e Banca del Chianti Fiorentino già applicavano un sovrapprezzo di tale entità) e che tale valore rappresenta volutamente una percentuale minima rispetto al nominale sottoscritto (attualmente pari al 3,22%), in quanto, in considerazione della natura di banca di credito cooperativo dell'Emittente, per i motivi sopra indicati, non è necessario allineare i valori dei conferimenti dei nuovi soci al valore del patrimonio complessivo della Banca. Si segnala che ai fini della determinazione del prezzo di Offerta (inclusivo del sovrapprezzo per i richiedenti non soci) la Banca non si è avvalsa di *fairness opinion* di esperti indipendenti. Si ricorda che le Azioni oggetto della presente Offerta non sono quotate in un mercato regolamentato o comunque negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione o attraverso un internalizzatore sistematico e non hanno un valore di riferimento di mercato. A titolo informativo si riportano di seguito due indicatori di *performance* (multiplo Price/Earnings e multiplo Price/Book Value), ma gli investitori sono invitati a considerare che la valenza informativa di tali indicatori, nel caso delle banche di credito cooperativo, qual è ChiantiBanca, è fortemente limitata dalle peculiarità che caratterizzano la partecipazione al capitale sociale di questo genere di banche in termini di diritti patrimoniali. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si segnala che l'utile distribuibile ai Soci non può essere in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Inoltre, in caso di scioglimento della Banca, ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto, il Socio ha diritto alla restituzione del solo capitale sociale versato e ad eventuali dividendi maturati, senza poter vantare alcun diritto su eventuali ulteriori elementi positivi del patrimonio netto della Banca presenti alla data di scioglimento. Con riferimento al multiplo *Price/Earnings* (P/E) si evidenzia che a fronte di un corrispettivo di Euro 31,09 (valore nominale di Euro 30,09 aumentato del sovrapprezzo di Euro 1,00 pagato da un neo Socio), l'utile d'esercizio per azione al 31 dicembre 2013 era pari ad Euro 6,42 (6.092.362,30 Euro di utile netto suddiviso tra 948.448 azioni al 31 dicembre 2013).

Conseguentemente, il multiplo *Price/Earnings* può essere espresso come rapporto tra: $31,09 / 6,42 = 4,84$. Con riferimento al multiplo *Price/Book Value* (P/BV) si evidenzia che, a fronte di un corrispettivo di Euro 31,09

(valore nominale di Euro 30,09 aumentato del sovrapprezzo di Euro 1,00 pagato da un neo Socio), il valore del patrimonio netto (217.041.092 euro) suddiviso tra 948.448 azioni al 31 dicembre 2013 era pari ad Euro 228,84.

Conseguentemente, il multiplo *Price/Book Value* può essere espresso come rapporto tra: $31,09 / 228,84 = 0,136$. La tabella che segue illustra il raffronto tra i rapporti di P/E e di P/BV dell'Emittente, con riferimento al prezzo di offerta delle Azioni aumentato del sovrapprezzo, con quelli di un campione di altre banche, quotate e non quotate.

Banche	Tipologia	Prezzo (€)	P/E	P/BV
Chiantibanca	Non quotata	31,09	4,84	0,136
BCC San Giorgio Quinto Valle Agno (*)	Non quotata	5,21	38,02	0,13
Banca popolare di Vicenza (**)	Non quotata	62,50	NS	1,43
Banca Popolare Etica (***)	Non quotata	57,50	38,44	0,83
<i>Media banche non quotate</i>			NS	1,13
Banca Popolare di Sondrio (****)	Quotata	4,076	12,20	0,77
Banca popolare dell'Emilia Romagna (****)	Quotata	7,75	85,70	0,77
Banco Popolare (****)	Quotata	14,03	ND	0,63
<i>Media banche quotate</i>			48,95	0,7233

(*) prospetto informativo depositato presso Consob in data 3 ottobre 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota del 2 ottobre 2014 protocollo n. 0077892/14;

(**) nota informativa depositata presso Consob in data 9 maggio 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota dell'8 maggio 2014 protocollo n. 0037882/14;

(***)prospetto informativo depositato presso Consob in data 12 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota del 12 giugno 2014 protocollo n. 0049469/14;

(****)fonte Bloomberg. Prezzi al 19 marzo 2015 su dati riferiti al 31 dicembre 2014.

Rischio connesso alle incertezze circa il buon esito dell'Offerta

Nessun soggetto terzo ha assunto impegni a fermo di sottoscrizione delle Azioni, né garantisce il buon esito dell'operazione, né interviene nel collocamento delle Azioni. L'operazione è curata dalla sola ChiantiBanca, in qualità di Emittente e collocatore. Ove ad esito dell'Offerta le Azioni risultino sottoscritte in misura inferiore alle attese, l'Emittente avrà meno disponibilità patrimoniali per sostenere la crescita nei prossimi anni, con potenziali impatti negativi in futuro sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria..

Rischio connesso alla revoca della sottoscrizione in caso di pubblicazione di un Supplemento

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, in caso di pubblicazione di un Supplemento, coloro i quali hanno formulato la richiesta di sottoscrizione, nell'ambito dell'Offerta, prima della pubblicazione del predetto Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel Supplemento stesso e che, comunque, non potrà essere inferiore a due giorni lavorativi a partire dalla pubblicazione del Supplemento, di revocare la loro richiesta di sottoscrizione, purché i fatti nuovi, gli errori o le imprecisioni che abbiano dato luogo alla pubblicazione del Supplemento, siano intervenuti prima della consegna delle Azioni. Ove i fatti nuovi, errori o imprecisioni intervengano dopo la consegna delle Azioni relativamente a ciascun Periodo di Offerta Bimestrale, i sottoscrittori non avranno alcun diritto di revocare la propria sottoscrizione. In caso di revoca della richiesta di sottoscrizione a seguito della pubblicazione del Supplemento alla Nota Informativa e/o al Documento di Registrazione, le somme depositate dal revocante ai fini della sottoscrizione delle Azioni saranno rese disponibili dall'Emittente entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data del Consiglio di Amministrazione che ha preso atto della revoca.

Rischio relativo al procedimento di ammissione a Socio

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto dell'Emittente, chi intenda diventare Socio deve farne richiesta al Consiglio di Amministrazione. Il medesimo organo decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte o acquistate e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel Libro dei Soci. In caso di rigetto della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione il richiedente l'ammissione a Socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina il diniego; il Collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Rischio relativo all'esistenza di condizioni a cui è sottoposta l'adesione all'Offerta

Gli investitori devono considerare che l'Offerta è condizionata all'esistenza di un rapporto di conto corrente aperto presso l'Emittente con la provvista sufficiente all'addebito del controvalore delle Azioni richieste (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), vincolata fino alla data di iscrizione a Libro Soci della Banca. Conseguentemente, prima di aderire all'Offerta il soggetto interessato dovrà richiedere l'apertura di un rapporto di conto corrente di corrispondenza presso l'Emittente nel caso non ne abbia già uno attivo. Inoltre si tenga presente che, per essere ammessi a socio - ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto - le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite e i consorzi devono risiedere o svolgere la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale dell'Emittente. I richiedenti non soci, inoltre, contestualmente alla richiesta di ammissione a socio, dovranno preliminarmente richiedere la sottoscrizione di n. 40 Azioni. Non appena il Consiglio di Amministrazione avrà espresso parere favorevole all'ammissione a socio, il richiedente dovrà pagare il corrispettivo di Euro 1243,60, così composto: (i) per Euro 1203,60 di

		<p>valore nominale delle 40 azioni; e (ii) per Euro 40,00 di sovrapprezzo sui titoli. Il richiedente non socio può richiedere un quantitativo ulteriore di azioni rispettando, in ogni caso, il limite complessivo massimo di 1.661 azioni, pari ad un controvalore nominale inferiore a 50.000 Euro. Le sottoscrizioni ulteriori, effettuate una volta ottenuta l'ammissione a socio, saranno regolate al valore nominale di Euro 30,09 senza l'applicazione di sovrapprezzo.</p> <p><i>Rischio relativo alla possibilità di sospendere e chiudere anticipatamente l'Offerta</i></p> <p>L'Emittente si riserva il diritto, esercitabile a suo insindacabile giudizio e a prescindere dalla sussistenza di predeterminate circostanze, di sospendere ovvero chiudere anticipatamente l'Offerta di Sottoscrizione. Nel caso di sospensione o chiusura anticipata dell'Offerta, tutte le Richieste pervenute entro la data prevista per la sospensione o la chiusura definitiva dell'Offerta, e non ancora valutate dal Consiglio di Amministrazione, saranno valutate alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione. Della sospensione e/o della chiusura anticipata dell'Offerta sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che sarà pubblicato su almeno un giornale a larga diffusione nella zona di operatività dell'Emittente, sul sito internet dello stesso www.chiantibanca.it e contestualmente trasmesso a CONSOB, almeno 5 giorni prima della data prevista per la sospensione o per la chiusura anticipata.</p> <p><i>Rischio connesso alla variazione del regime fiscale</i></p> <p>L'attuale normativa fiscale (Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014) prevede un'aliquota ordinaria pari al 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria. I dividendi eventualmente distribuiti e le plusvalenze derivanti dalla cessione parziale o totale di azioni potranno essere gravati da oneri fiscali diversi da quelli in vigore al momento della pubblicazione della presente Nota di Sintesi. Non è infatti possibile prevedere se il regime fiscale vigente alla Data della Nota di Sintesi sarà soggetto a modifiche durante il periodo di detenzione, da parte dei sottoscrittori, delle azioni oggetto della presente offerta, né può essere escluso che, nel caso in cui ciò avvenga, il trattamento possa essere peggiorativo rispetto a quello ora vigente. Sono a carico dell'azionista le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge colpiscono le azioni, i relativi dividendi, premi ed altri frutti. Di conseguenza, qualora trattenute si rendano necessarie in seguito a modifiche del regime fiscale applicabile, gli investitori riceveranno importi inferiori a quelli cui avrebbero avuto diritto in base alla normativa vigente. L'Emittente non è in grado di prevedere se modifiche normative si verificheranno, durante il periodo di detenzione da parte dei sottoscrittori, delle azioni oggetto della presente offerta, e qualora ciò accadesse, quali saranno gli importi che dovrà trattenere. In nessun caso potrà essere decisa alcuna trattenuta a discrezione dell'Emittente.</p>
SEZIONE E – OFFERTA		
E.1	Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'Offerta	<p>Il Consiglio di Amministrazione non ha fissato un ammontare complessivo massimo delle Azioni di nuova emissione. L'ammontare complessivo delle Azioni emesse per ciascun Periodo di Offerta Bimestrale sarà determinato sulla base della sommatoria delle Azioni richieste da ciascun soggetto ammesso a Socio o già Socio dell'Emittente e che siano dallo stesso sottoscrivibili in quanto rientranti nei limiti di legge e di Statuto. Nonostante non abbia prefissato un ammontare complessivo massimo delle Azioni, l'Emittente stima che i proventi netti totali derivanti dall'Offerta possano essere pari a circa Euro 4,5 milioni - come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 23 ottobre 2014 - e che i costi connessi allo svolgimento dell'Offerta siano indicativamente pari ad Euro 150.000. Resta, comunque, salva la possibilità per la Banca, ove le adesioni all'Offerta lo consentano, di superare la predetta soglia di 4,5 milioni di Euro, nonché quella di Euro 5 milioni, per il cui superamento è necessario redigere un prospetto ai sensi dell'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.</p>
E.2	Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi, stima dell'importo netto dei proventi	<p>L'Offerta oggetto del Prospetto è finalizzata al rafforzamento patrimoniale dell'Emittente e all'ampliamento della sua base sociale. Sebbene, infatti, l'Emittente, alla Data della Nota di Sintesi, risulti più che patrimonializzato rispetto alle sue Attività Ponderate per il Rischio (RWA), il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della Banca al fine di sostenerne la crescita nei prossimi anni. I proventi dell'Offerta, stimabili in circa Euro 4,5 milioni (non essendo stato definito un ammontare complessivo massimo di Azioni oggetto di Offerta) saranno, quindi, destinati al rafforzamento della Banca e potranno essere impiegati da quest'ultima nell'ambito della propria attività ordinaria o anche per sostenerne l'eventuale crescita per linee esterne.</p>
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta	<p>L'Offerta è condizionata all'esistenza di un rapporto di conto corrente aperto presso l'Emittente con la provvista sufficiente all'addebito del controvalore delle Azioni richieste (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), vincolata fino alla data di iscrizione a Libro Soci della Banca. Ciò in conformità al generale principio dello scambio mutualistico e della partecipazione dei soci alla vita sociale della Banca di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 9 dello Statuto Sociale. Conseguentemente, prima di aderire all'Offerta il soggetto interessato dovrà richiedere l'apertura di un rapporto di conto corrente di corrispondenza presso l'Emittente nel caso non ne abbia già uno attivo.</p> <p>Inoltre si tenga presente che, per essere ammessi a socio - ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto - le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite e i consorzi devono risiedere o svolgere la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale dell'Emittente. L'Offerta ha ad oggetto azioni ordinarie ChiantiBanca, che hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti amministrativi delle azioni ordinarie ChiantiBanca già in circolazione alla data d'inizio dell'Offerta. Per quanto concerne i diritti patrimoniali, si tenga conto che chi sottoscrive le Azioni oggetto della presente Offerta percepirà i dividendi pro rata, a seconda del momento in cui ha acquistato la qualità di socio e ha pagato il prezzo di sottoscrizione, come esemplificato nell'elemento C.1 della presente Nota di Sintesi. Sulla base del regime del capitale variabile applicabile all'Emittente, in quanto società cooperativa e in conformità alle proprie previsioni statutarie, ChiantiBanca emetterà le Azioni oggetto dell'Offerta in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione chiamato, di volta in volta a decidere sull'ammissione di nuovi soci e a fissare</p>

l'ammontare di nuove azioni secondo le richieste pervenute dai soggetti richiedenti l'ammissione a socio, ovvero dai soci esistenti che richiederanno l'aumento della propria partecipazione. Non è previsto un ammontare complessivo massimo delle Azioni di nuova emissione. Le richieste di sottoscrizione, da parte di ciascun soggetto durante il Periodo di Offerta, non dovranno eccedere il numero massimo di 1.661 azioni. L'Emittente comunicherà l'ammontare definitivo dell'Offerta entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data della delibera del Consiglio di Amministrazione che approverà l'emissione delle Azioni a servizio del Sesto Periodo di Offerta Bimestrale, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.chiantibanca.it e contestualmente inviato alla Consob.

Le Azioni non sono ammesse al sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, la Società non emette i titoli azionari e la qualità di socio risulta unicamente dall'iscrizione nel Libro dei Soci. Laddove l'Emittente non si avvalga della facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente l'Offerta, la durata prevista per l'Offerta stessa è di 12 mesi e si svolge in sei Periodi di Offerta Bimestrali come indicato nel seguente Calendario:

- **Primo Periodo di Offerta Bimestrale:** dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della Nota Informativa (restando inteso che tale pubblicazione non avverrà oltre il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi da parte di Consob) fino al 17 maggio 2015, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 17 maggio 2015 e comunque entro il mese successivo;
- **Secondo Periodo di Offerta Bimestrale:** dal 18 maggio 2015 al 19 luglio 2015, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 19 luglio 2015 e comunque entro il mese successivo;
- **Terzo Periodo di Offerta Bimestrale:** dal 20 luglio 2015 al 20 settembre 2015, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 20 settembre 2015 e comunque entro il mese successivo;
- **Quarto Periodo di Offerta Bimestrale:** dal 21 settembre 2015 al 20 novembre 2015, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 20 novembre 2015 e comunque entro il mese successivo;
- **Quinto Periodo di Offerta Bimestrale:** dal 21 novembre 2015 al 17 gennaio 2016, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 17 gennaio 2016 e comunque entro il mese successivo;
- **Sesto Periodo di Offerta Bimestrale:** dal 18 gennaio 2016 al 7 marzo 2016, l'emissione delle Azioni avverrà alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione dopo il 7 marzo 2016 e comunque entro il mese successivo.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto non possono far parte della Società i soggetti che: (i) siano interdetti, inabilitati, falliti; (ii) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; (iii) svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Società; e (iv) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale dell'Emittente, possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo precedente. L'Emittente ha la facoltà di sospendere o chiudere anticipatamente l'Offerta. Il soggetto (persona fisica, persona giuridica, società di ogni tipo regolarmente costituita e consorzio) che intenda sottoscrivere le Azioni dovrà compilare il modulo contenente le dichiarazioni e le informazioni dovute ai sensi dello Statuto Sociale nonché l'apposita Scheda di adesione, disponibile presso tutte le Filiali dell'Emittente, che contiene, fra l'altro: (i) l'avvertenza che l'aderente potrà ricevere gratuitamente copia del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi; e (ii) il richiamo ai "Fattori di rischio" contenuti nel Documento di Registrazione e nella Nota Informativa.

Il soggetto che, contestualmente alla presentazione della Scheda di adesione, formula la richiesta di ammissione a socio deve presentare all'Emittente la seguente documentazione: **(1) ove si tratti di una persona fisica:** (i) Fotocopia di un documento di identità valido; (ii) fotocopia del codice fiscale; e (iii) autorizzazione al trattamento dei dati personali; **(2) ove si tratti di una persona giuridica / società di ogni tipo regolarmente costituita / consorzio:** (i) copia del verbale di delibera per la richiesta di ammissione a socio e la sottoscrizione delle Azioni di ChiantiBanca; (ii) copia dello statuto e dell'atto costitutivo; (iii) copia del certificato di attribuzione della partita IVA o codice fiscale; (iv) visura camerale e, quando previsto, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio / certificato di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche o altra certificazione idonea a comprovare lo status di Persona Giuridica; (v) eventuale atto comprovante la sussistenza del relativo potere in capo al legale rappresentante o procuratore richiedente la sottoscrizione; (vi) copia di un documento di identità valido e del codice fiscale del legale rappresentante o procuratore richiedente la sottoscrizione; (vii) autorizzazione al trattamento dei dati personali riferita al rappresentante legale o procuratore richiedente la sottoscrizione.

Il soggetto, già socio dell'Emittente, che intende sottoscrivere o acquistare Azioni dell'Emittente, unitamente alla Scheda di adesione, deve presentare all'Emittente la seguente documentazione: **(1) ove si tratti di una persona fisica:** (i) fotocopia di un documento di identità valido; **(2) ove si tratti di una persona giuridica / società di ogni tipo regolarmente costituita / consorzio:** (i) copia del verbale di delibera per la sottoscrizione delle Azioni di ChiantiBanca; (ii) eventuale atto comprovante la sussistenza del relativo potere in capo al legale rappresentante o procuratore richiedente la sottoscrizione.

Copia del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi saranno gratuitamente a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso tutte le Filiali dell'Emittente a partire dal

		<p>giorno antecedente la data di inizio dell'Offerta. La Banca pubblicherà il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi anche sul proprio sito internet www.chiantibanca.it successivamente al deposito presso CONSOB.</p> <p>L'Emittente si riserva il diritto, esercitabile a suo insindacabile giudizio e a prescindere dalla sussistenza di predeterminate circostanze, di sospendere ovvero chiudere anticipatamente l'Offerta. Della sospensione e/o della chiusura anticipata dell'Offerta sarà data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso che sarà pubblicato su almeno un giornale a larga diffusione nella zona di operatività dell'Emittente, sul sito internet dello stesso www.chiantibanca.it e contestualmente trasmesso a CONSOB, almeno 5 giorni prima della data prevista per la sospensione o per la chiusura anticipata. Nel caso di sospensione o chiusura anticipata dell'Offerta, tutte le Richieste di Sottoscrizione pervenute entro la data prevista per la sospensione o la chiusura anticipata dell'Offerta e non ancora valutate dal Consiglio di Amministrazione saranno valutate alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione. Agli aderenti all'Offerta non è concessa la possibilità di ridurre, ritirare o revocare, salvo i casi di legge, la propria richiesta di sottoscrizione. Resta comunque inteso che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, in caso di pubblicazione di un Supplemento, coloro i quali hanno formulato la Richiesta di sottoscrizione, nell'ambito dell'Offerta, prima della pubblicazione del predetto Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il termine indicato nel Supplemento stesso e che, comunque, non potrà essere inferiore a due giorni lavorativi a partire dalla pubblicazione del Supplemento, di revocare la loro richiesta di sottoscrizione, purché i fatti nuovi, gli errori o le imprecisioni che abbiano dato luogo alla pubblicazione del Supplemento, siano intervenuti prima della consegna delle Azioni.</p> <p>Ove i fatti nuovi, errori o imprecisioni intervengano dopo la consegna delle Azioni relativamente a ciascun Periodo di Offerta Bimestrale, i sottoscrittori non avranno alcun diritto di revocare la propria sottoscrizione. In caso di revoca della richiesta di sottoscrizione a seguito della pubblicazione del Supplemento alla Nota Informativa e/o al Documento di Registrazione, le somme depositate dal revocante ai fini della sottoscrizione delle Azioni saranno rese disponibili dall'Emittente entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data del Consiglio di Amministrazione che ha preso atto della revoca. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione da parte di richiedenti non soci ovvero già soci si veda l'elemento D.3 della presente Nota di Sintesi, in particolare il paragrafo relativo al "Rischio relativo alle modalità di determinazione del prezzo delle azioni".</p> <p>Condizione necessaria per l'adesione alla presente Offerta è il possesso da parte del richiedente di un conto corrente presso la Banca alla data della Richiesta di adesione. La somma corrispondente al Prezzo delle Azioni che intende sottoscrivere sarà temporaneamente resa indisponibile dall'Emittente sul conto corrente del richiedente. Ove il richiedente non abbia sul conto corrente la liquidità necessaria dovrà versare, all'atto della presentazione della Scheda di adesione, la somma necessaria nel conto corrente a lui intestato. Qualora invece il richiedente non fosse in possesso di un conto corrente presso la Banca, dovrà aprirlo, scegliendo fra le diverse tipologie di conto corrente, le cui caratteristiche sono riassunte nei fogli informativi disponibili sul sito internet della Banca. Contestualmente all'apertura del rapporto di conto corrente, il richiedente dovrà versare in detto conto la somma corrispondente al prezzo delle Azioni oggetto della relativa Richiesta di adesione; tale somma sarà temporaneamente resa indisponibile sul conto corrente. La somma versata verrà addebitata direttamente dall'Emittente sul conto corrente del richiedente con valuta alla data di trascrizione al Libro Soci della sottoscrizione, ovvero sarà di nuovo resa disponibile al richiedente che abbia contestualmente richiesto l'ammissione a socio, in caso di esito negativo della relativa procedura di ammissione. In caso di rigetto della richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione, il conto corrente eventualmente aperto dal richiedente ai fini dell'Adesione all'Offerta verrà chiuso, salvo diversa disposizione del correntista, senza costi o spese per il correntista stesso. Alla prima adunanza utile nel mese successivo al termine di ciascun Periodo Bimestrale di Offerta, il Consiglio di Amministrazione prenderà atto delle Adesioni pervenute in ciascun bimestre e provvederà alla delibera di assegnazione delle azioni e di pubblicazione dell'Avviso al pubblico relativo ai risultati dell'Offerta Bimestrale. L'Emittente comunicherà al pubblico i risultati dell'Offerta, relativi ad ogni singolo Periodo di Offerta Bimestrale entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data della corrispondente delibera del Consiglio di Amministrazione, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente www.chiantibanca.it e contestualmente inviato alla Consob. Copia cartacea gratuita sarà consegnata a chiunque ne farà semplice richiesta.</p>
E.4	Descrizione di eventuali interessi significativi dell'Offerta	L'Emittente non è a conoscenza dell'esistenza di interessi delle persone fisiche o giuridiche che partecipano all'Offerta che siano significativi in relazione all'Offerta stessa. ChiantiBanca in qualità di Emittente delle azioni si trova in conflitto di interessi in quanto è previsto che la stessa operi anche in qualità di collocatore degli strumenti finanziari offerti attraverso le proprie filiali.
E.5	Persona fisica o giuridica che offre in vendita lo strumento finanziario	Non applicabile.
E.6	Diluizione immediata derivante dall'Offerta	Le possibilità che vengano a determinarsi effetti diluitivi sulla quota di capitale sociale detenuto da ciascun Socio per effetto dell'ingresso di nuovi Soci o della sottoscrizione di ulteriori azioni da parte dei Soci esistenti, sono immanenti al tipo sociale dell'Emittente, che, in quanto cooperativa, è una società a capitale variabile.
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente	Non sono previsti costi o oneri in capo al sottoscrittore, neppure per l'eventuale apertura del conto corrente di riferimento.